

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali

TESI DI LAUREA IN TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI

**Le Regole: il fenomeno collettivo in Veneto, dalla riscoperta ai
recenti indirizzi gestionali.**

Relatore

Prof. Davide Matteo Pettenella

Correlatore

Dott. Matteo Favero

Laureanda
Giulia Gigante
n. matr. 1009001

Anno Accademico
2012 – 2013

a mia madre

Indice

Riassunto.....	1
Summary	2
1. Introduzione	4
2. La proprietà collettiva	7
2.1 Proprietà collettiva come bene comune	8
2.1.1 La teoria dei <i>commons</i>	12
2.2 Il collettivismo in Italia: usi civici e proprietà collettive.....	15
2.2.1 Amministrazioni separate dei beni di uso civico e Comunioni familiari	18
2.3 Elementi caratterizzanti e funzioni dei beni collettivi	19
2.4 Inquadramento storico: dalle origini alla normativa moderna.....	23
3. La realtà del Veneto: le Regole.....	28
3.1 Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26, “Riordino delle Regole”.....	29
4. Sfide moderne della proprietà collettiva	36
4.1 Cambiamenti istituzionali.....	36
4.2 Dinamica della situazione forestale in Italia	38
4.3 Il mercato e le proprietà collettive.....	40
5. Obiettivi, materiali e metodi.....	42
5.1 Obiettivi	42
5.2 Materiali e metodi	42
6. Risultati e discussione.....	49
6.1 Aspetti strutturali.....	49
6.2 Aspetti gestionali-produttivi	54
6.3 Aspetti relativi ai servizi e alle funzioni pubbliche.....	58
7. Conclusioni.....	65
Bibliografia.....	69
Riferimenti legislativi.....	71
Siti web	72
Allegati	73
Allegato 1 – Questionario NewForex.....	73

Riassunto

L'argomento su cui verte il seguente lavoro di tesi è la proprietà collettiva. Si tratta di un'antica istituzione che in passato rappresentava il principale sistema di gestione delle risorse e garantiva la sopravvivenza delle popolazioni locali. Attualmente, i vari provvedimenti politico-istituzionali di contenimento della spesa pubblica e di riorganizzazione amministrativa hanno determinato una generale riscoperta delle proprietà collettive, le quali sono da molti considerate sistemi in grado di svolgere un ruolo significativo nella conservazione dell'ambiente e nella promozione dello sviluppo economico delle aree montane. L'analisi effettuata si basa sull'elaborazione di alcune interviste condotte dall'Università di Padova, tramite il questionario NewForex, a gestori pubblici, privati e collettivi della Regione Veneto.

Gli obiettivi della tesi sono volti ad analizzare la realtà del collettivismo nel Veneto al fine di delineare un quadro accurato del fenomeno. La situazione delle Regole (le proprietà collettive del Veneto) è inoltre messa in relazione a quella delle proprietà pubbliche per individuare le principali analogie e differenze strutturali, gestionali e produttive. In particolare, data la funzione pubblica svolta da entrambi i sistemi di *governance*, ho cercato di valutare quale tra loro è più attento al soddisfacimento delle esigenze sociali e indirizza quindi la propria gestione verso l'erogazione di servizi e funzioni di carattere pubblico.

I risultati hanno mostrato la generale tendenza delle proprietà collettive a considerare i propri boschi come fonti di beni legnosi. I gestori pubblici hanno invece mostrato una maggiore apertura verso la funzione turistico-ricreativa e i servizi ambientali, attualmente molto richiesti a livello nazionale e internazionale. In conformità alle moderne esigenze sociali ed economiche, le proprietà collettive, oltre ad ampliare gli ambiti di intervento alla produzione dei beni non legnosi (PFNL), dovrebbero iniziare a considerare il bosco come fornitore di servizi, impegnandosi, *in primis*, nell'erogazione di quelli ambientali. L'analisi si conclude con una discussione relativa agli aspetti delle proprietà collettive che è bene siano modificati al fine di adattare gli Statuti delle stesse alle moderne esigenze sociali. In primo luogo dovrebbe essere consentita la partecipazione attiva di tutti i residenti o perlomeno di quelli che dimostrano

interesse nella gestione delle risorse (attualmente nella maggioranza dei casi gli aventi diritto sono i discendenti dall'antico originario); dovrebbero poi essere garantiti pari diritti tra uomini e donne e dovrebbe essere promosso l'interesse dei giovani al fine di garantire la conservazione della proprietà collettive nel futuro. Inoltre è bene vengano migliorati i rapporti con gli enti locali e statali, incentivando quelli di collaborazione ed evitando invece quelli, ancora spesso diffusi, di competizione. Infine a livello nazionale, dovrebbero essere definiti adeguati sistemi di compensazione relativi alla produzione delle esternalità positive, al fine di incentivare ulteriormente i proprietari verso l'erogazione di servizi utili all'intera collettività.

Summary

Regole: the Common Properties in Veneto Region, from rediscovery to the recent management guidelines.

The main focus of the present paper is the Common Property. It is an ancient institution which formerly was the main system of resource management and ensured the survival of local populations.

Currently, due to many political and institutional actions to reduce public spending and modify administrative organization, there is a general rediscovery of Common Properties, which are considered systems that can play a significant role for environmental conservation and for socio-economic development of mountain areas.

Analysis is based on the elaboration of some interviews conducted by University of Padua using the survey NewForex, to public, private and collective operators of the Veneto Region.

Thesis aims to analyze the ongoing status of collectivism in the Veneto Region in order to capture an accurate picture of the phenomenon. Common Properties are also compared with public properties for identify the main differences and similarities of structure, management and production. Specifically I tried to

evaluate which of them is closer to the fulfillment of social requirements and provides more public services and functions.

The results showed a general trend of the *Regole* (the Veneto's Common Properties) to consider their forests as sources of timber assets. The public operators instead showed a greater openness to tourism-recreational activities and environmental services.

In compliance with the modern social and economic requirements, the Common Properties, besides widening the intervention areas to the production of non-wood forest products (NWFPs), should begin considering the forest as a supplier of services, engaging at first in the provision of the environmental ones. In the end, the analysis examines the governance issues that needs to be modified to adapt Commons Properties to the modern society.

News should focus on the criteria for participation in commoners' community (enabling the active participation of all residents), equality between women and men in decision making powers and encouraging young people's interest for these ancient institutions. Finally should be improved relations with local and state governments, encouraging collaborative relationships and avoiding competitive behaviors. Regional and state actions should then define the adequate clearing systems for the production of positive externalities.

1. Introduzione

La tesi ha per oggetto la proprietà collettiva, una forma di proprietà sopravvissuta alle trasformazioni socio-economiche che si sono susseguite nel corso della storia. Negli ultimi decenni queste antiche istituzioni, spesso in competizione con gli enti pubblici e privati, stanno tornando al centro dell'interesse nazionale e internazionale a causa della crescente esigenza di sistemi di gestione di risorse basati sulla cooperazione e sulla fiducia tra gli individui. La crisi economica, il fallimento di molti modelli di gestione privati e pubblici e l'attenzione sempre maggiore verso l'uso sostenibile delle risorse hanno infatti permesso di riscoprire modalità organizzative differenti rispetto a quelle più diffuse (pubbliche e private), che garantiscano da una parte la partecipazione diretta della comunità alla gestione delle risorse e dall'altra l'adeguato utilizzo e la conservazione delle risorse stesse.

In Italia, come in molti paesi europei, i cambiamenti sociali degli ultimi cinquant'anni hanno determinato un generale allontanamento dell'uomo dal paesaggio rurale; le foreste, in particolare, non sono più chiamate solo a produrre beni di mercato ma anche e sempre più a fornire nuovi servizi. Le proprietà collettive, la cui attività è da sempre fortemente legata alle risorse naturali, hanno profondamente risentito di questa evoluzione sociale, economica e culturale. Inoltre i vari provvedimenti politico-istituzionali di contenimento della spesa pubblica e di riorganizzazione amministrativa hanno contribuito a modificare ulteriormente il ruolo giocato da queste antiche istituzioni nel contesto rurale italiano ed europeo, determinando nuove e potenzialmente positive prospettive di intervento (Gatto, 2012).

In questo contesto la riscoperta delle proprietà collettive rappresenta una grande opportunità poiché si tratta di sistemi gestionali che possono affrontare in modo vincente le problematiche attuali, quelle ambientali *in primis*. Per questo, nella mia analisi, partendo dalla descrizione delle condizioni attuali che caratterizzano queste antiche forme di *governance*, ho affrontato anche le relative, possibili, dinamiche future.

La complessità dell'argomento è dovuta sia alle controversie politiche che si sono susseguite nella storia, sia alla differente evoluzione che le proprietà

collettive hanno avuto nelle diverse aree geografiche d'Europa e d'Italia. Inoltre l'argomento è ancora per certi versi inesplorato: mancano infatti informazioni aggiornate circa l'estensione del fenomeno, gli indirizzi gestionali e le utilizzazioni principali.

Mediante un'ampia introduzione, ho illustrato nel dettaglio il concetto di proprietà collettiva, analizzandone le peculiarità che la differenziano dalla proprietà pubblica e da quella privata, oltre che dagli usi civici. Per una migliore comprensione della materia è stato fondamentale riportare i principali eventi storici e culturali dal Medioevo fino ai giorni nostri che hanno interessato le proprietà collettive, esaminando i differenti interventi legislativi.

L'area di studio su cui si incentra il lavoro della tesi è la regione Veneto, così come descritto nel terzo capitolo. In tale territorio le Regole, cioè le istituzioni collettive locali, forti di una presenza storica significativa e saldamente radicate nel territorio, sono tuttora ampiamente diffuse. Per questo motivo è stato dato ampio spazio anche alla descrizione tecnica della legge regionale del Veneto 19 agosto 1996, n. 26 (e successive modifiche), avente ad oggetto il "Riordino delle Regole" regionali.

Il quarto capitolo si focalizza sulla situazione dei boschi italiani e sulle dinamiche di mercato dei prodotti legnosi e non legnosi che essi sono in grado di erogare. Uno sguardo è rivolto anche verso i servizi ecosistemici, sempre più al centro dell'attenzione internazionale dato il crescente interesse sociale verso l'ambiente e il fondamentale ruolo che le proprietà collettive possono svolgere in questo ambito. Il forte e diretto legame tra le comunità e le risorse naturali rende i sistemi collettivi in grado, se adeguatamente amministrati, di gestire il proprio patrimonio in modo sostenibile e attento alle nuove esigenze ambientali. In questo capitolo si analizza la situazione delle proprietà collettive del Veneto, valutando se si tratta di sistemi che effettivamente svolgono un ruolo attivo, significativo e in linea con le esigenze sociali moderne. I dati su cui è stata svolta l'analisi sono stati ricavati a partire dalle interviste effettuate nell'ambito del progetto Newforex¹ e riguardano sia gli aspetti strutturali sia quelli gestionali delle proprietà collettive. Tali dati sono stati poi messi in relazione e confrontati con quelli riferiti alle proprietà pubbliche e, solo in alcuni casi, private presenti

¹ Per maggiori informazioni <http://newforex.org/>.

nella medesima area geografica. Il confronto con i sistemi pubblici mira ad individuare le differenze strutturali e gestionali-produttive ed a valutare quale delle due proprietà sia più efficiente nello svolgere le funzioni pubbliche.

Infine ho individuato e discusso, anche attraverso gli spunti suggeriti da un vasto materiale bibliografico, i principali aspetti sociali, economici e gestionali su cui le proprietà collettive dovranno riflettere al fine di migliorare la loro azione di gestione delle risorse.

2. La proprietà collettiva

La proprietà collettiva rappresenta una delle più antiche forme di appropriazione del suolo da parte dell'uomo che sia sopravvissuta alle trasformazioni giuridiche e socio-economiche avvenute nel corso della storia. Si tratta di istituzioni, la cui origine non è perfettamente nota², che si sono conservate fino a giorni nostri nonostante nell'Ottocento e in gran parte del Novecento siano state soggette a numerosi attacchi volti alla loro eliminazione. Questa forma di proprietà è diffusa in luoghi ed aree anche molto differenti tra loro e che si diversificano per le loro caratteristiche fisiche e geografiche, agli eventi storici, alla cultura e alle tradizioni delle comunità presenti. Per molto tempo, in Italia, la proprietà collettiva ha rappresentato un importante mezzo di sussistenza attraverso cui veniva contemporaneamente tutelato e utilizzato il patrimonio naturale delle popolazioni, prevalentemente montane. Non è raro che in realtà geografiche diverse da quella italiana³ le proprietà collettive assolvano ancora a questa importante funzione primaria.

Caratteristica fondamentale di questo istituto è il forte legame che la comunità ha con il proprio territorio, conseguenza del lavoro diretto e della forte dipendenza che le popolazioni locali avevano nei confronti delle risorse naturali, necessarie per la loro sopravvivenza (Grossi, 1990).

Quando si parla di proprietà collettive, si ha a che fare con istituzioni che pongono le proprie fondamenta sulle consuetudini e sulle disposizioni contenute negli antichi codici rurali (Laudi), entrambe talvolta riprese e riadattate nelle norme scritte degli Statuti più moderni. Si tratta di una forma di gestione delle risorse che, soprattutto negli ultimi anni, segnata da una forte attenzione sociale verso l'ambiente, è al centro dell'interesse internazionale poiché è da molti considerata la proprietà in grado di amministrare al meglio i beni ambientali, garantendone da una parte l'utilizzo e dall'altra la conservazione (Branca e Perone-Pacífico, 2003). In un'epoca in cui la risoluzione delle problematiche legate ai cambiamenti climatici, all'intensa

² Come si vedrà nel capitolo 2.4, è impossibile stabilire una data precisa circa la nascita delle proprietà collettive: spesso viene fatta risalire al basso Medioevo poiché i primi documenti ritrovati risalgono a tale periodo storico ma in realtà si tratta di istituzioni molto più antiche.

³ Ad esempio in molti Paesi in Via di Sviluppo.

urbanizzazione e all'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali sono spesso un punto focale dell'azione politica di molti paesi, i sistemi collettivi, attraverso la gestione comunitaria e il forte legame con la terra e le risorse, possono figurarsi come i modelli gestionali che meglio rispondono alle richieste sociali di gestione e tutela ambientale.

In Italia, attualmente, le differenze che si riscontrano tra le proprietà collettive presenti sono il risultato delle molteplici dinamiche storico-politiche succedutesi nella penisola. Al nord come al sud però, il collettivismo forestale si presenta in due forme: usi civici e proprietà collettive.

2.1 Proprietà collettiva come bene comune

Le proprietà collettive non fanno capo né a soggetti pubblici né a soggetti privati; esse appartengono a comunità o collettività di abitanti i cui beni e diritti appartengono contestualmente a ciascuno e a tutti i componenti.

L'art. 42, 1° comma, della Costituzione recita: “[...] *la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o ai privati*”. Il fatto che la Costituzione (1947) non contempli la proprietà collettiva come forma di appropriazione di beni ammessa nell'ordinamento è il risultato della scarsa conoscenza che, verso la metà del secolo scorso, la società aveva per tali antiche istituzioni. A tal proposito, in *Proprietà pubblica e diritti collettivi* (1983), Vincenzo Cerulli Irelli sostiene che “il costituente non ebbe nozione delle forme di proprietà collettiva della terra conosciute dall'ordinamento - e difatti non ve ne è traccia nei lavori preparatori - e fu dunque indotto a confondere *collettivo* con *pubblico*”.

Da qualche decennio, al contrario, molteplici studiosi stanno dedicando i propri sforzi all'analisi dei modelli di gestione collettiva e molti di essi si stanno schierando in difesa di queste antiche istituzioni.

Nel vivace dibattito relativo alla gestione dei beni comuni, argomento sempre più al centro dell'attenzione nazionale e internazionale, la proprietà collettiva rappresenta, secondo molti studiosi, il regime istituzionale in grado di risolvere o comunque limitare le difficoltà dovute alla necessità di conservare e contemporaneamente utilizzare tali risorse. La riflessione non coinvolge solo la

sfera economica ma anche quella politica e sociale, e il termine “bene comune” viene ormai utilizzato con accezione diversa da quella originaria, assumendo significati ben lontani da quelli teorici sviluppati a partire dagli studi economici ed arrivando a coinvolgere anche la sfera filosofica. Diviene quindi necessario, per comprendere al meglio il concetto di proprietà collettiva, analizzare i beni comuni partendo dalle loro origini.

Nonostante questi beni siano sempre esistiti, la riflessione sulla loro essenza si è sviluppata a partire dagli studi economici classici di David Hume, ai quali sono poi seguiti quelli di Adam Smith, Thomas Maltus e David Ricardo (Marangon, 2006); tutti questi studi includevano le risorse comuni nella grande categoria dei beni pubblici.

La moderna definizione di bene comune trova però fondamento negli studi del premio Nobel Paul Samuelson, uno studioso che, verso la metà del XX secolo, ha distinto diversi tipi di beni pubblici attraverso i concetti di rivalità e di escludibilità. La rivalità si ha quando l'utilizzo di un bene da parte di una persona diminuisce la disponibilità di tale risorsa per altri individui; l'escludibilità invece si verifica nelle situazioni in cui le persone possono essere escluse dal godimento del bene.

Gli studi di Samuelson furono poi ripresi da Malcur Olson che nel 1983 trovò necessario distinguere dai beni pubblici una categoria di beni, che definì appunto “beni comuni”. A partire dagli studi di Samuelson e Olson e con gli

Tabella 1 – Classificazione dei beni secondo le caratteristiche di escludibilità e rivalità.

		RIVALITÀ	
		Bassa	Alta
ESCLUDIBILITÀ	difficile	BENI PUBBLICI	BENI COMUNI
	facile	BENI CLUB	BENI PRIVATI

apporti dei molti studiosi che si sono succeduti nel tempo, si è giunti alla distinzione tra quattro tipi di beni: i beni pubblici, i beni comuni, i beni club e quelli privati (tabella 1). In questa classificazione appare evidente come i beni comuni godano di caratteristiche simili per alcuni versi a quelle dei beni privati e per altri a quelle dei beni pubblici. Con i primi infatti condividono il carattere di rivalità poiché in entrambi i casi si tratta di risorse limitate e quindi esauribili; con i secondi il fattore comune è dovuto alla loro difficile escludibilità: sono risorse il cui accesso non è limitato.

Nonostante queste somiglianze i beni comuni rappresentano una categoria distinta e non identificabile né con il “privato”, né con il “pubblico”.

Rientrano nella categoria dei beni comuni il paesaggio, le fonti alimentari per il bestiame e la selvaggina, i piccoli frutti boschivi, gli ecosistemi, la biodiversità e innumerevoli altri beni che fanno parte della componente naturale. I beni comuni non riguardano però solo la sfera ambientale, ma sono compresi in tale categoria anche il capitale sociale, le istituzioni, le norme e la cultura (c.d. *new commons*) (Pellecchia, 2013).

Uno dei fattori che ha contribuito a snaturare il termine “bene comune” è certamente l’operazione, piuttosto frequente anche tra gli studiosi⁴, di assimilare gli stessi (*res communes*) ai beni a libero accesso (*res nullius*). Si tratta in realtà di due cose ben diverse: in entrambi i casi può essere applicato il concetto di proprietà però, mentre nel primo caso l’operazione avrebbe senso, nel secondo caso la proprietà risulterebbe disattesa poiché si tratta di risorse che non appartengono a nessuno e il cui uso quindi è diritto di tutti (es.: fauna ittica e selvatica in alcuni contesti sociali nel passato).

Assegnare un diritto di proprietà ai beni comuni è spesso la conseguenza di una necessità, cioè dell’esigenza di salvaguardare gli stessi. Quando infatti la domanda di queste risorse supera l’offerta diviene necessario intervenire regolamentando il loro utilizzo poiché il libero accesso, caratteristica fondamentale dei beni comuni, si scontra con il problema relativo al loro possibile esaurimento. Per evitare questo rischio possono essere adottate diverse soluzioni: i beni comuni possono essere resi privati, stabilendo delle

⁴ Uno di loro è Hardin, autore della teoria della c.d. *Tragedia dei commons* (1968). I primi a notare l’equivoco sono Ciriacy-Wantrup e Bishop nel 1975 (*“Common Property” as a Concept in Natural Resources Policy*). Lo stesso fece Hardin nel 1992.

restrizioni nell'accesso, o pubblici, quando affidati alla gestione dello Stato o degli altri enti pubblici territoriali. Un altro regime istituzionale che può essere applicato per risolvere l'annosa questione relativa ai beni comuni è quello collettivo. In questo caso le risorse rimangono non escludibili solo all'interno della comunità, mentre al di fuori, per i non-membri, permane l'impossibilità di accedere alle risorse.

Nel corso dei secoli ha preso sempre più vita il dibattito volto all'individuazione del tipo di proprietà più consono e maggiormente in grado di promuovere lo sviluppo socio-economico locale e nazionale. Attualmente è aumentato l'interesse per le proprietà collettive, le quali infatti hanno diversi punti di forza che possono giustificare il loro utilizzo. Tra questi, due dei principali sono le forti radici storiche e il legame che i gruppi di individui che amministrano le risorse comuni hanno con il territorio. Come vedremo nel capitolo seguente però, anche tra i più assidui sostenitori della proprietà collettiva, c'è la consapevolezza che questi presupposti non siano sufficienti a garantire effettivi benefici socio-economici a livello locale e nazionale. La stessa Mancur Ostrom, ideatrice della teoria dei *commons*, ne è cosciente e sostiene che per rendere efficace la gestione collettiva sia necessario favorire l'implementazione di adeguate regole e norme comportamentali tra i membri della comunità.

A livello nazionale, come espressione del rinnovato interesse verso i beni comuni, merita di essere ricordata la proposta legislativa della Commissione Rodotà. Nel 2007 la Commissione Rodotà ha presentato in Senato un disegno di Legge Delega con l'obiettivo di rinnovare profondamente il Codice Civile in materia di beni comuni. La proposta prevede di ridistribuire i beni che rientrano nel demanio e nel patrimonio indisponibile in nuove classi, tra cui quella dei beni comuni. L'obiettivo è riuscire a rivalutare i beni che necessitano di essere sottratti al mercato al fine di garantire a tutti gli individui il diritto al loro godimento. Sebbene la proposta della Commissione Rodotà non agisca direttamente sulle proprietà collettive, può, data l'attitudine sempre maggiore verso la gestione collettiva dei beni comuni, influenzarne il raggio d'azione.

2.1.1 La teoria dei *commons*

Se da una parte, come i beni pubblici, le risorse comuni sono soggette a problemi di fornitura e conservazione a causa della difficoltà nell'escludere gli individui dal loro uso, dall'altra sono anche caratterizzate, al pari di quelle private, da problemi legati al loro utilizzo poiché essendo limitate possono esaurirsi (ad eccezione dei *new commons*) (Carestiato, 2008). In altre parole le risorse comuni sono risorse di cui tutti possono godere ma che sono limitate. Per questo motivo risulta critica la loro gestione: come salvaguardare tali beni garantendo nel frattempo il loro utilizzo nel lungo periodo?

Proprio per queste controversie diversi studiosi nel corso del tempo hanno rivolto il proprio interesse verso i beni comuni cercando di trovare una soluzione al problema della loro corretta gestione.

Il fatto che la proprietà collettiva sia presente in ambienti con culture e tradizioni anche molto diverse, e che rappresenti, in alcuni casi, un'efficiente forma di gestione delle risorse, ha infatti indotto molti studiosi a concentrare i propri sforzi nell'analisi delle sue caratteristiche. Tra questi spicca Elinor Ostrom, politologa statunitense che ha ricevuto il premio Nobel per l'economia in seguito all'ideazione della teoria dei *commons* (Ostrom, 1990), un importante studio che spiega, affrontandone le problematiche, come un gruppo di individui può trarre benefici attraverso l'autogestione delle risorse collettive.

Gli studi della Ostrom rappresentano una risposta all'antecedente saggio sulla *Tragedia dei commons*, scritto da Garrett Hardin nel 1968. Egli sosteneva che l'assenza di un proprietario non potesse far altro che causare l'esaurimento delle risorse comuni, conseguenza del comportamento opportunistico dei singoli, incapaci di agire secondo gli interessi della collettività⁵. Secondo Hardin l'unico modo per evitare questa situazione è l'intervento di istituzioni quali, *in primis*, lo Stato.

Nel corso degli anni gli interventi degli enti pubblici, così come di quelli privati, nella gestione dei beni comuni sono molto numerosi: in alcuni casi infatti le risorse sono state privatizzate, in altri sono state incorporate nei demani

⁵ "La rovina è il destino ineluttabile di tutti coloro che perseguono il proprio interesse in una società che professa il libero accesso alle risorse comuni" (Hardin, 1968).

comunali, regionali o statali (Merlo, 1997 citato da Florian, 2004). Entrambe le soluzioni però, in alcuni casi, si sono rivelate poco adatte alla gestione dei beni comuni. Gli enti pubblici sono caratterizzati molto spesso da un'eccessiva rigidità e da meccanismi e pratiche burocratiche che rendono difficoltosa l'organizzazione e la gestione di tali beni. Anche la gestione privata è soggetta a problematiche: molte risorse comuni sono infatti difficilmente privatizzabili (es. come fare per circoscrivere un gruppo di pesci migratori? Come si possono gestire tali risorse?).

D'altra parte, attraverso ricerche e analisi empiriche, stanno venendo alla luce sempre più prove a favore dell'uso comunitario delle risorse. E' in questo contesto che la Ostrom ha sviluppato la teoria dei *commons*.

La politologa americana sosteneva che gli studiosi avessero fino ad allora sviluppato teorie eccessivamente pessimiste in riferimento alla capacità di autogoverno della collettività e che non avessero attentamente analizzato i casi empirici esistenti. Nello sviluppo della propria tesi la Ostrom ne riporta alcuni esempi e li affianca a modelli di gestione collettiva fallimentare. Si propone quindi di analizzare tali casi studio, individuando i loro elementi di successo e insuccesso.

I caratteri comuni ai casi "vincenti" in termini di autogestione collettiva sono molteplici. In primo luogo gli abitanti di queste comunità vivono da lungo tempo nel territorio che gestiscono; ciò ha permesso di sviluppare norme di buon comportamento necessarie per poter vivere assieme agli altri senza generare conflitti. Tali norme sono fondamentali per ottenere il massimo dall'ecosistema esistente senza però comprometterne la conservazione per le generazioni future. Un altro importante fattore comune ai casi di successo è da ricercarsi nell'omogeneità dei gruppi per cultura, etnia e altre caratteristiche sociali; ciò permette di concentrare l'azione collettiva su interessi abbastanza uniformi, evitando conflitti e dispersioni che comporterebbero necessariamente un rallentamento delle operazioni.

Secondo la studiosa la salvaguardia delle risorse comuni può essere adeguatamente raggiunta con una corretta gestione locale e attraverso l'imposizione di regole stabilite dagli stessi operatori coinvolti. Tali individui sono infatti avvantaggiati poiché hanno una migliore conoscenza e familiarità con i beni comuni presenti nella loro area.

Inoltre il collettivismo presenta il vantaggio di un minor impegno, economico e sociale, per la sorveglianza delle risorse e il sanzionamento dei comportamenti indesiderati rispetto a quello richiesto nella regolamentazione pubblica o privata.

A differenza della proprietà privata inoltre in quella collettiva il carattere fondamentale non è l'appartenenza della cosa al soggetto ma piuttosto il godimento dei servizi che essa stessa (la terra) genera o è in grado di generare se è impiegata in modo corretto (Giannini, 1963). La proprietà collettiva rappresenta il primato della comunità sull'individuo singolo (Grossi, 1990); è questo il fattore che la Ostrom ritiene elemento essenziale e centrale per giungere alla forma di governo migliore.

La studiosa definisce quindi una serie di condizioni e di principi guida che dovrebbero essere adottati dalle comunità nella gestione delle proprie risorse.

Tra le prime, prioritaria è la comunicazione poiché favorisce, tra gli utilizzatori, la stipulazione di accordi gestionali, di sistemi di sorveglianza (limita i fenomeni di opportunismo dei singoli) e di sanzionamento. Altrettanto basilare è identificare con precisione coloro che hanno diritto ad utilizzare il bene e le modalità d'uso del bene stesso. La Ostrom sottolinea inoltre l'importanza dei buoni rapporti tra gli utilizzatori. Tali individui infatti dovrebbero sempre godere di reciprocità, fiducia e di buona reputazione, oltre ovviamente alla già citata comunicazione. La reciprocità trova fondamento nella fiducia poiché è attraverso la stima e le aspettative ottimistiche che vengono favoriti comportamenti cooperativi tra gli utilizzatori.

Infine la buona reputazione, rappresentando la fusione delle aspettative, delle percezioni e delle opinioni comuni, incentiva la partecipazione collettiva. Dovendo tener conto di questi molteplici aspetti appare evidente quanto sia complessa la gestione dei beni comuni. Tuttavia la Ostrom nei suoi studi, ci incoraggia ad affrontare l'articolazione di tali meccanismi di *governance* e a diffidare delle soluzioni semplicistiche tipiche degli schemi di regolazione statale e privata. Famosa è infatti la conclusione del discorso che tenne nel 2009 a Stoccolma in occasione della consegna del premio Nobel: "*Panaceas*

*are not to be recommended!*⁶.

I principi guida indicati nella teoria dei *commons* sono:

- chiara definizione dei confini (identificazione degli aventi diritto e dei loro limiti),
- proporzionalità fra costi e benefici (regole di approvvigionamento e fornitura dei beni comuni),
- partecipazione della collettività alle decisioni sulle regole da adottare,
- monitoraggio delle risorse comuni e del comportamento delle persone che le utilizzano (sistemi di sorveglianza),
- meccanismi per la risoluzione dei conflitti (sistema di sanzionamento progressivo, che tenga conto della gravità e frequenza dei reati),
- conflitti risolti in loco tramite meccanismi rapidi e a basso impatto economico/sociale,
- riconoscimento del diritto di organizzarsi e organizzare,
- organizzazione delle modalità di gestione del bene comune basata su una pluralità di livelli (Vitale, 2010).

Ad oggi il contributo della Ostrom si rivela particolarmente significativo perché, oltre ad individuare una “via alternativa” in grado di sfuggire alle problematiche delle gestioni statale e privata e oltre ad incentivare una gestione delle risorse naturali basata sull’interazione tra uomo e natura, si identifica con quel filone di pensiero che ritiene i sistemi collettivi in grado di affrontare adeguatamente gli enormi problemi ambientali che caratterizzano la nostra epoca.

2.2 Il collettivismo in Italia: usi civici e proprietà collettive

Le proprietà collettive attualmente presenti in Italia sono il risultato dei processi socio-economici e legislativi che si sono succeduti e che hanno sempre più portato ad una riduzione dell’importanza delle stesse.

Originariamente erano la base del sostentamento delle popolazioni montane e si configuravano come quei diritti d’uso che gruppi di individui riuniti in comunità esercitavano sulle risorse naturali per riuscire a sopravvivere (es. attività di

⁶ Il discorso “*Beyond markets and states: polycentric governance of complex economic systems*” si tenne l’8 dicembre 2009 presso la Stockholm University.

legnatico, fungatico, pascolativo, di caccia e pesca). I diritti civili potevano essere esercitati sia sui beni privati sia su quelli che appartenevano a comunità di abitanti: nel primo caso venivano definiti “usi civili”, nel secondo andavano a formare il “demanio civile” (Carestiato, 2008).

Il ruolo e le funzioni delle proprietà collettive furono messi in crisi a partire dal 1700 quando, con la diffusione delle teorie che esaltavano l'individualismo, iniziarono ad essere considerate sempre più un ostacolo allo sviluppo agro-forestale. I più significativi interventi volti alla loro eliminazione si sono verificati però in epoca napoleonica e fascista. Durante il regno italiano (1805-1813) i beni comuni furono assegnati alla gestione del Municipio, mentre la legge fascista n. 1766/1927 determinò delle modifiche profonde nell'ordinamento delle proprietà collettive, assimilandole agli usi civili. La stessa legge prevede la liquidazione di questi ultimi ma garantisce la sopravvivenza di tutte le altre forme di godimento collettivo: le proprietà collettive vennero assimilate agli usi civili, furono frazionate in unità più piccole e affidate alla gestione di Comuni, Frazioni e Associazioni Agrarie.

Se, come conseguenza, in certe zone l'interesse per le proprietà collettive calò drasticamente (nel sud Italia venne mantenuta la natura pubblicistica di queste forme di gestione, le quali erano amministrate dalla *Universitas civium*⁷ ed identificate con il “demanio universale” o “comunale”), in altri ambiti, come nel caso della montagna veneta, le proprietà collettive locali (Regole) continuarono a rivendicare i propri diritti e la loro natura privata. Questi furono riconosciuti solo a partire dalla seconda metà del XX secolo, periodo in cui, attraverso diversi interventi legislativi, furono inoltre apportate modifiche importanti alla disciplina.

Per una descrizione più dettagliata degli interventi legislativi susseguitesi nel tempo ed aventi ad oggetto l'istituto collettivo si rimanda al capitolo 2.4.

A seguito di essi, l'insieme dei beni d'uso civile in Italia viene distinto in base alle forme di proprietà (pubblica o privata) e a seconda del regime istituzionale (pubblico o collettivo) che li caratterizzano. A tali distinzioni, analizzate nel sottocapitolo successivo, corrispondono diverse forme d'uso civile (dal latino *cives*, cittadini), la cui natura è cioè intrinsecamente comunitaria. Queste sono:

⁷ Si tratta dell'assemblea formata dai rappresentanti dei *cives*, cioè della collettività.

a) **Gli usi civici sulla proprietà privata**

Anche detti “usi civici in senso stretto”, si riferiscono a quei beni per i quali la collettività può beneficiare di determinate *utilitates* (es. l’uso civico di legnatico, macchiatico, fungatico, pesca, caccia, semina) nonostante i terreni siano di proprietà altrui (Lettera, 1986). Rappresentano il diritto reale su cose altrui (le antiche “servitù”).

b) **Le proprietà collettive**

Rappresentano “insiemi di beni posseduti dalla comunità da tempo immemorabile, sui quali esistono dei diritti reali” (Carestiato, 2008).

Si distinguono in:

- **Aperte** (o *terre civiche*): il diritto di godimento di tali beni spetta alla sola collettività che è rappresentata da tutti gli abitanti residenti in una determinata zona (rapporto di incolato), siano essi originari o non originari. Ciascun membro della collettività che abita il territorio gode quindi per intero di tutti i prodotti che la terra produce. Le terre civiche rappresentano il cosiddetto demanio universale o civico.

- **Chiuse** (proprietà collettive in senso stretto): in questo caso il diritto di godimento spetta solamente ai residenti che discendono dagli antichi originari (vincolo agnatzio). Si tratta di proprietà presenti soprattutto nelle zone montane del nord Italia. Questo lavoro di tesi focalizza la propria attenzione su questa tipologia di proprietà collettiva.

Nonostante sia gli usi civici che le proprietà collettive rappresentino modelli di dominanza della collettività sull’individuo, si differenziano tra di loro principalmente per quanto riguarda la proprietà dei beni oggetto di godimento. Mentre nelle proprietà collettive i beni appartengono direttamente alla comunità di persone che li utilizza da molto tempo, nell’ambito degli usi civici i beni sono di proprietà di istituzioni (es.: Comuni) o individui diversi da coloro che, ciononostante, sono titolati ad esercitare il diritto d’uso. Inoltre nel caso degli usi civici la piena disponibilità del bene rimane a carico del legittimo proprietario e il godimento della collettività è garantito solo per alcuni beni e/o utilità o per limitate quantità di determinati beni e/o utilità. Infine, gli usi civici sono istituti di diritto pubblico mentre le proprietà collettive hanno regime giuridico privato

(sebbene il regime istituzionale sia da considerarsi a tutti gli effetti collettivo, *sensu* Bromley, 1991).

La differenza principale tra le proprietà collettive *sensu stricto* (chiuse) e le terre civiche (proprietà collettive aperte) è rappresentata dal diritto di partecipazione alla collettività che gestisce le risorse: nel primo caso tale diritto si acquisisce attraverso l'eredità, non basta la semplice residenza.

Tuttavia, godono entrambe di rilevanti caratteristiche comuni, tra cui le principali sono la loro inalienabilità, l'indivisibilità, l'iusucapibilità e la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

2.2.1 Amministrazioni separate dei beni di uso civico e Comunioni familiari

Le comunità per poter godere dei diritti collettivi di cui sono titolari devono essere organizzate in istituti riconosciuti nell'ordinamento legislativo e dotati di personalità giuridica. Questi enti di gestione possono essere: l'Amministrazione separata dei beni di uso civico (o dei beni frazionati) o le Comunioni familiari.

Le prime coincidono con le cosiddette Frazioni e rappresentano enti che al giorno d'oggi hanno perso gran parte dell'autonomia gestionale tipica dei modelli collettivi. Si tratta di aree geograficamente definite che possiedono un personale demanio su cui gli abitanti della frazione stessa godono di particolari usi civici. L'Amministrazione separata si realizza quindi quando i diritti spettano a porzioni ristrette della popolazione del Comune e quando i beni di tali comunità sono gestiti separatamente rispetto all'amministrazione comunale attraverso specifici comitati nominati dai frazionisti stessi.

Anticamente le Amministrazioni separate sottostavano a regole stabilite dai capi famiglia, erano utilizzate da persone residenti legate tra loro dal vincolo agnazio e rappresentavano quindi una forma di gestione in tutti i sensi collettiva. Le Amministrazioni separate sono state regolamentate a partire dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766, che la ha accorpate ai Comuni; in questo modo esse hanno però perso la loro autonomia gestionale poiché le decisioni e l'organizzazione dei frazionisti risulta sempre mediata dall'amministrazione comunale e a causa dei numerosi vincoli burocratici da rispettare. In altre

occasioni, quando cioè non si distinguono frazioni interne ai Comuni e nel caso delle terre civiche, il potere gestionale è affidato totalmente ai Comuni.

Gli enti la cui attività collettiva non è stata snaturata sono invece le Comunioni familiari, che comprendono in esse numerose antiche istituzioni: Regole, Comunanze agrarie, Vicinie, Partecipanze, Comunelle, Consorterie ecc. In questo caso, a differenza delle amministrazioni separate, viene a mancare la relazione di subordinazione con i Comuni. Si tratta infatti di istituzioni formate da gruppi di famiglie che appartengono a differenti nuclei abitativi: più porzioni dello stesso comune o frazioni di comuni diversi (Carestato, 2008). La legge 102/1971 oltre a inglobare tutte le antiche forme di appropriazione collettiva nel termine "Comunioni familiari", ha loro conferito il titolo di azienda di diritto privato.

Le Comunioni familiari rappresentano quindi proprietà collettive chiuse in cui la gestione dei beni avviene attraverso norme approvate in assemblee rappresentative e contenute in antichi codici detti Statuti. Sono quindi istituzioni che hanno mantenuto l'autonomia gestionale e organizzativa e hanno come obiettivo l'utilizzo sostenibile delle risorse.

Sia le Comunioni familiari che le Amministrazioni separate hanno mantenuto una forte relazione di dipendenza con il proprio territorio, tuttavia le seconde sono sottoposte a numerosi vincoli esterni che ne limitano le possibilità gestionali. Inoltre le Comunioni familiari sono riuscite ad adattare la gestione alle diverse esigenze che si sono succedute nel corso del tempo. Attualmente ad esempio la maggior parte di esse non contempla solo la gestione agro-silvo-pastorale delle risorse ma ha ampliato i propri orizzonti ad altri settori, primo tra tutti quello turistico.

2.3 Elementi caratterizzanti e funzioni dei beni collettivi

I beni collettivi e l'intero patrimonio della comunità sono amministrati dai fuochi-famiglia. Ogni fuoco costituisce un complesso unitario di soggetti formato da abitanti residenti che condividono le tradizioni, la cultura e le risorse. La collettività è ad accesso chiuso poiché basato principalmente sul vincolo agnazio, cioè sulla discendenza dal medesimo *pater familias*. Solo in certi

casi, molto rari, viene fatto riferimento anche a requisiti di residenza (Tomasella e Martello, 2010). Generalmente tuttavia il proprietario collettivo rimane tale anche se va a risiedere altrove, tutt'al più è soggetto alla sospensione dei suoi diritti (Olivotto, 2008).

L'attività di gestione è finalizzata al miglioramento delle condizioni socio-economiche di tali comunità e in certi casi, nelle zone marginali e poco sviluppate, può rappresentare ancora oggi un mezzo fondamentale di sussistenza per le popolazioni locali. L'aspetto della coesione, della socialità e della cooperazione che caratterizza tale tipo di *governance* è fondamentale perché ha garantito nell'arco dei secoli la sopravvivenza delle proprietà collettive.

L'organo amministrativo principale è costituito dall'assemblea dei capifamiglia (ovvero i diretti discendenti degli antichi originari), che ha struttura democratica e delibera sulle tematiche di primaria importanza.

Le proprietà collettive hanno finalità non speculative quali la creazione di beni, servizi e occupazione per i componenti della comunità locale. Aspetto essenziale è inoltre l'autonomia gestionale cui godono tali proprietà. Le risorse sono infatti soggette a regole d'uso autodeterminate e sono fruite dalla collettività in modo indiviso. L'utilizzo invece è diritto individuale ed equamente distribuito tra tutti i membri.

Dal punto di vista giuridico, le proprietà collettive sono state per molti anni oggetto di dibattito tra legislatori e giuristi poiché esse non sono contemplate dall'ordinamento nazionale e perché pur condividendo elementi con la proprietà pubblica e con quella privata, si differenziano significativamente da questi due regimi. Questi patrimoni in effetti hanno una natura pubblica che deriva ed è giustificata dalla loro funzione principale (il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi fondamentali di vita e sopravvivenza delle comunità di abitanti comprese nel proprio territorio) oltre che dal ruolo naturalistico e ambientale che svolgono per l'intera nazione⁸. La gestione collettiva, incentrata sulla "cosa" e non sul "soggetto", si è scontrata con la coltura dominante, quella

⁸ Le proprietà collettive sono infatti assoggettate alla legge Galasso (legge n. 431, 8 agosto 1985) che ha introdotto una serie di tutele sui beni paesaggistici e ambientali. La legge infatti consente di assimilare le Regole (che non sono direttamente citate nel testo della legge) alle università agrarie e agli usi civici, estendendo il vincolo anche ad esse (Tomasella, 2000).

individualistica di origine romanica, che si basa sul possesso del singolo sulle cose (Grossi, 1990). Nella disputa fra le due filosofie il dibattito si è acceso a partire dal 1861, quando Henry Sumner Maine, un giurista inglese, ha pubblicato *Ancient Law*, opera in cui ha posto l'accento su forme di governo differenti da quelle prettamente private mettendo a confronto le organizzazioni occidentali con quelle di popoli anche molto lontani e diversi. Senza entrare nel merito del dibattito è importante ricordare che nel corso del tempo le proprietà collettive sono state assimilate in certi momenti alle proprietà private e in altri a quelle pubbliche. Al giorno d'oggi sono considerate ordinamenti misti (Olivotto, 2008) poiché hanno inquadramento giuridico privato ma regime istituzionale collettivo e rilevanti funzioni pubbliche.

Le funzioni principali della proprietà collettiva sono tre: ecologica, economica e socio-culturale (Nervi, 1993).

Dal punto di vista economico, la gestione collettiva ha fini produttivistici che generano benefici per l'intera comunità sotto il profilo monetario. I proventi sono distribuiti tra tutti i componenti della collettività in modo equo. La ripartizione tiene conto delle prestazioni e dell'intensità lavorativa di ciascuno, garantendo guadagni maggiori a chi partecipa maggiormente all'attività comune. Le modalità di ripartizione sono definite nei laudi o negli statuti.

Dal punto di vista ecologico la comunità che gestisce i beni collettivi concorre alla loro salvaguardia. L'attività deve infatti essere finalizzata, oltre che ad uno utilizzo sostenibile, anche alla conservazione delle risorse, fondamentale presupposto per la sopravvivenza della proprietà stessa nel futuro. Le risorse in quanto limitate e generalmente scarse, per essere utilizzate nel migliore dei modi, devono essere valorizzate al massimo (Carestiato, 2008). Tra i vari ambiti in cui la comunità può trovarsi ad intervenire ci sono infatti: servizi di sistemazione territoriale e idrica, miglioramento dell'ambiente per favorire animali e vegetali e interventi per ripristinare gli equilibri del suolo nelle zone dove sono stati compromessi; tutte attività volte alla conservazione del patrimonio comune.

I beni collettivi sono inoltre soggetti a forme di gestione non economiche, differenti da quelle precedentemente indicate, che sono finalizzate al miglioramento dell'ambiente e dello stile di vita della collettività. In quest'ambito rientrano per esempio gli interventi volti alla tutela del patrimonio storico e delle

tradizioni locali, della biodiversità e del paesaggio, i quali vengono generalmente fatti rientrare nella funzione socio-culturale (Carestiato, 2008).

Per conservare l'equilibrio tra l'utilizzo delle risorse naturali a vantaggio dei residenti attuali e la conservazione delle stesse per le generazioni future, il legislatore ha introdotto con il decreto n. 1104 del 1948 quattro elementi fondamentali: i caratteri di inalienabilità, inusucapibilità, indivisibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (cui sono soggette le proprietà collettive).

Si tratta di caratteristiche comuni anche ai beni appartenenti al demanio pubblico che quindi avvicinano ancora una volta i beni collettivi a quelli pubblici. Il vincolo di inalienabilità prevede l'impossibilità di trasferire la proprietà del bene e ha lo scopo di garantire la perennità del patrimonio della comunità locale. In realtà con la legge 957/1967 sono state introdotte delle modifiche che aprono alla possibilità di cambiare destinazione o alienare i beni collettivi. Tali disposizioni sono però attuabili solo in determinate situazioni, quando cioè sono spinte da motivi di forte interesse collettivo (es. se consentono lo sviluppo turistico-industriale). Le risorse generate dal cambio di destinazione devono inoltre essere impiegate esclusivamente per apportare migliorie alla proprietà collettiva stessa.

Il vincolo di inusucapibilità rappresenta invece l'impossibilità di acquisire la proprietà dei beni collettivi anche se ne si è da lungo tempo usufruttuari.

Con l'indivisibilità si vuole impedire che i beni collettivi vengano frazionati e rischino così di perdere la loro integrità per le generazioni future. In questo modo oltre ad essere conservato il patrimonio viene garantita una gestione dello stesso basata sulla cooperazione e sulla socialità tra gli individui della comunità (Cacciavillani, 2010).

Infine la legge stabilisce che l'utilizzazione dei beni deve essere vincolata ad attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività ad esse connesse, stabilite dall'art. 2135 del Codice Civile. La perpetua destinazione agro-silvo-pastorale rappresenta un elemento di sostanziale differenza tra i beni collettivi e quelli pubblici.

Appare quindi evidente come l'introduzione di queste regole abbia la finalità principale di assicurare la sopravvivenza del patrimonio collettivo alle generazioni future e di garantire loro la possibilità di perpetuare il diritto regoliero.

2.4 Inquadramento storico: dalle origini alla normativa moderna

La cultura e le tradizioni delle popolazioni esistenti nella nostra penisola prima dell'Unità d'Italia hanno risentito dell'influsso delle molteplici dominanze che si sono susseguite nel corso della storia e si sono differenziate in base agli specifici eventi territoriali. Per questo motivo il lungo processo che ha permesso alle proprietà collettive presenti nelle diverse aree del paese di arrivare fino a noi è stato soggetto a innumerevoli differenziazioni. Il risultato è che attualmente sono presenti in Italia forme di gestione collettiva che si diversificano per nome, origine, evoluzione storica e organizzazione interna. Per fare alcuni esempi, sono presenti le Regole in Veneto e Trentino, le Vicinie in Friuli e Lombardia, le Partecipanze in Emilia Romagna, le Comunanze agrarie nel Lazio e in Umbria, le Comunelle sul Carso e le Consorzerie in Valle D'Aosta. In ogni caso si tratta di istituti che sono stati capaci di adeguarsi alle diverse realtà e a sopravvivere agli innumerevoli tentativi politico-sociali che miravano alla loro eliminazione e che si sono susseguiti nel corso della storia.

Le origini delle proprietà collettive non sono ben note. I primi documenti scritti che sono stati rinvenuti risalgono al basso Medioevo ma gli storici sostengono che i sistemi collettivi esistessero già da molto prima dell'anno 0: da quando cioè le popolazioni locali hanno sentito il bisogno di organizzarsi e cooperare per la gestione delle proprie risorse (Cacciavillani, 2010). Gli usi e le consuetudini di queste comunità tramandandosi di generazione in generazione e di famiglia in famiglia hanno garantito per lungo tempo la sopravvivenza di innumerevoli popolazioni.

Con il dominio di Augusto furono introdotte forme di proprietà pubbliche e private; la conduzione collettiva iniziò quindi a subire la concorrenza di nuovi modelli gestionali. Molti boschi furono affidati alla proprietà di "enti pubblici" mentre la maggior parte dei pascoli e dei terreni coltivati rimasero ad uso collettivo. Questo permise alle proprietà collettive di sopravvivere e consolidarsi nel tempo. Lo stesso avvenne in epoca longobarda poiché il territorio fu organizzato e suddiviso in boschi, pascoli e terre coltivate e fu ripartito tra le famiglie, le quali spesso si univano in associazioni collettive (Minora, 2011).

In epoca medioevale furono creati i primi Statuti e Laudi, ovvero i documenti in cui le regole collettive, fino ad allora tramandate per via orale, vennero riportate

in forme scritte. Focalizzando l'attenzione sulle regole del Cadore (molte di esse sono sopravvissute fino ai giorni nostri e sono state oggetto di studio di questo lavoro di tesi), interessante è la fase in cui la Comunità Cadorina stabilì nel proprio Statuto che tutti i boschi dovevano essere considerati comuni alla popolazione locale, esclusi i forestieri. Il Patriarca di Aquileia, possessore di un territorio che comprendeva anche il Cadore, accettò le disposizioni dello Statuto a patto che gli abitanti del luogo accettassero di essere "governati e difesi". In questo modo fu riconosciuta l'autonomia alla Comunità Cadorina (Cacciavillani, 2010).

Per tutto il periodo che va dal Medioevo alla fine della dominazione della Serenissima, le proprietà collettive ormai autonome, migliorarono la propria organizzazione interna: le decisioni più importanti erano prese dalla *fabula*, l'assemblea rappresentata dal *marigo* e dai suoi consiglieri, i *laudatori*. Erano stati poi nominati i *saltari*, coloro cioè che dovevano sorvegliare e custodire la proprietà riportando all'attenzione dell'assemblea i casi di cattiva utilizzazione delle risorse.

Il dominio napoleonico (1805-1813) si rivelò particolarmente negativo: quando il Codice Civile francese fu applicato ai territori italiani conquistati, nel 1806, tutti i beni comuni furono affidati al Municipio. Alle comunità rimaneva il solo diritto d'uso, mentre la gestione del proprio patrimonio venne loro tolta.

In realtà già a partire dalla seconda metà del 1700 la conservazione delle proprietà collettive iniziò a vacillare. Si diffuse la convinzione che il modello gestionale migliore fosse quello privato, mentre gli usi civici, e quindi anche la proprietà collettiva, erano considerati d'ostacolo allo sviluppo agro-forestale. Intorno al fenomeno collettivo, a partire dall'*Inchiesta agraria sulla condizione della classe agricola* (1877) si sviluppò infatti un grande dibattito e furono in molti a intervenire in difesa delle proprietà collettive le quali non potevano essere ignorate dato che ricoprivano ancora un ruolo importante sul territorio italiano. Questi interventi ebbero degli esiti positivi tanto che nella legge n. 5489 del 24 giugno 1888 relativa all'*Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex Province Pontificie*, venne permesso alle popolazioni locali di tornare ad occuparsi del proprio patrimonio nel caso in cui questo fosse stato goduto da sempre per diritto consuetudinario.

La prima legge organica sui beni civici fu emanata in epoca fascista, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare l'economica agro-silvo-pastorale. Si tratta della legge n. 1766 del 16 giugno 1927 che riunì nello stesso termine usi civici e terre collettive: aspetto, questo, che si rivelò disastroso date le ampie differenze tra proprietà collettiva ed usi civici. Il forte controllo dei sistemi di *governance* esistenti si inquadra nelle tipicità della società fascista (Carestiato, 2008), che *“codificava solo la proprietà individuale, che esaltava il profilo produttivistico della terra e che era contrario a tutto ciò che sapeva di democrazia”* (Germanò, 1999). Molti usi civici vennero eliminati attraverso la formazione di piccole proprietà e imprese agrarie, mentre i domini collettivi furono frazionati in unità più piccole e affidati alla gestione di Comuni, Frazioni e Associazioni Agrarie, riuscendo a sopravvivere.

Il forte controllo che lo Stato aveva assunto in epoca fascista sulle proprietà collettive non fece altro che ridurre l'autonomia goduta dalle antiche popolazioni locali che, in parte, persero interesse per la gestione dei propri beni.

Alcune Regole del Veneto tuttavia non smisero di rivendicare i propri diritti e nel 1948 fu emanato un decreto legislativo (D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1104) che riconosceva alla Comunità Cadorina la possibilità di gestire i propri beni agro-silvo-pastorali in modo autonomo, sottoforma di ente pubblico. In realtà ancora una volta l'intervento legislativo nascondeva un secondo fine, voleva cioè identificare le proprietà collettive come sistemi di gestione pubblica. Fu a partire da quel momento che si aprì l'intenso dibattito che vide contrapporsi coloro che rivendicavano la natura giuridica privata delle Regole a coloro che pensavano che fosse più coerente considerarle come sistemi di tipo pubblico.

Il decreto del 1948 introdusse inoltre i vincoli di inalienabilità, indivisibilità e di destinazione perpetua.

Fondamentale fu la legge n. 991 del 25 luglio 1952 anche detta “legge sulla montagna”, che restituì ai Laudi e agli Statuti l'antico potere, limitò gli interventi statali e riconobbe quindi nuovamente alle Regole la possibilità di gestire autonomamente i propri beni. Queste nuove disposizioni tuttavia non furono adottate nell'immediato e i Comuni poterono quindi mantenere i propri poteri ancora per molti anni. In certi casi, come a Cortina, venne adottato un compromesso: i territori più vicini ai centri abitati furono lasciati al Comune,

mentre quelli più distanti furono affidati alle Regole D'Ampezzo organizzate in comunità consortili (Tomasella, 2000).

La successiva legge n. 957 del 6 ottobre 1967 apportò modifiche al decreto legislativo del 1948 per quanto riguarda i territori settentrionali della provincia di Belluno. La legge stabilì che in certe occasioni, quando cioè fossero presenti evidenti ragioni di interesse per la Regola (es. sviluppo industriale e turistico), fosse consentita una destinazione dei beni diversa rispetto a quella agro-silvo-pastorale.

La legge n. 1102 del 3 dicembre 1971 (*Nuove norme per lo sviluppo della montagna*) delegò alle Regioni il compito di intervenire giuridicamente in materia di proprietà collettive per adeguare il diritto alle differenti realtà presenti sul territorio italiano, risultato dei diversi processi storico-culturali cui le proprietà stesse furono soggette. Venne anche riconosciuta la natura giuridica privata alle Regole del Comelico e a quelle D'Ampezzo, che quindi non furono più soggette alla disciplina degli usi civici ma solamente a quella espressa nei propri Laudi e Statuti.

Quanto espresso dal D.Lgs. n. 1104/1948 fu quindi annullato: le Comunioni familiari divennero istituzioni private. Ancora una volta venne però trascurata la situazione reale: i Comuni possedevano ormai gran parte dei beni agro-silvo-pastorali mentre le Comunioni familiari erano state fortemente marginalizzate.

La successiva legge n. 97 del 31 gennaio 1994 rivelò alcuni elementi comuni alle leggi precedenti (ad esempio nell'articolo 3 venne nuovamente riconosciuta alle Regole la personalità giuridica di diritto privato) ma introdusse anche forti elementi di novità. Cambia principalmente la concezione generale del ruolo delle aree montane: l'articolo 1 stabilisce che *“la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane [...] rivestono carattere di preminente interesse nazionale”*. La montagna smise di essere considerata un elemento problematico e iniziò ad essere ritenuta un bene che, se rispettato e valorizzato, è in grado di apportare vantaggi all'intera collettività nazionale. Di conseguenza Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali furono chiamate, e tuttora lo sono, ad impegnarsi e cooperare per incentivare lo sviluppo di queste aree marginali. La legge però volle rafforzare anche la produttività della montagna e affidò alle regioni il compito di intervenire nel riordino della disciplina. Si tratta di una novità molto importante perché si basa

sulla consapevolezza che solo attraverso un aumento della ricchezza delle popolazioni locali, è possibile favorire le funzioni ambientale, protettiva e paesaggistica del territorio.

La legge che la regione Veneto presentò in risposta alla legge statale appena citata è la n. 26 del 19 agosto 1996. Questa legge aggiorna la funzione istituzionale delle Regole e rappresenta tuttora un caposaldo in materia di proprietà collettive.

3. La realtà del Veneto: le Regole

Le Regole, le proprietà collettive presenti nel Veneto, sono saldamente radicate nel territorio e si sono rivelate delle forme di *governance* a cui le comunità locali sono fortemente legate. Quando infatti, nel corso della storia, sono state introdotte disposizioni legislative che hanno privato i regolieri dei diritti relativi alla gestione comune del proprio territorio, l'opposizione è stata tenace. L'esempio più significativo accadde in seguito alla legge n. 1766 del 1927, emanata in epoca fascista, quando le proprietà collettive furono affidate al controllo del Municipio e rese quindi istituzioni pubbliche. Le Regole del Comelico e d'Ampezzo ovviamente disapprovarono tali disposizioni e si batterono energicamente per rivendicare la propria peculiarità amministrativa.

Le Regole sono divenute enti autonomi attraverso la legge regionale 26/1996, descritta dettagliatamente nel prosieguo, la quale oltre a riconoscere l'importante ruolo svolto nella tutela e gestione sostenibile delle foreste, affida loro ulteriori responsabilità socio-economiche (Cacciavillani *et al.*, 2012). Inoltre il rinnovato interesse internazionale verso queste antiche istituzioni si riscontra anche nel Veneto, dove è tuttora in corso un impegnativo processo di recupero e ricostituzione delle proprietà precedentemente eliminate e non ancora riconosciute dalle leggi statali e regionali.

Attualmente le Regole presenti nella regione Veneto sono 52, di cui almeno 17 sono state riconosciute e iscritte nel Registro Regionale in seguito alla legge del 1996 (Gatto, 2012). Solo una di queste Regole è collocata nella provincia di Vicenza mentre tutte le altre sono distribuite in ventitré comuni della provincia di Belluno, dove ricoprono circa 50 mila ettari di terreno (figura 1). Il patrimonio regoliero del Veneto è però in espansione poiché le proprietà collettive che sono in attesa di essere riconosciute sono molte. A causa della loro ancora significativa diffusione e delle forti radici storiche, queste antiche istituzioni possono svolgere un ruolo importante nella gestione delle risorse ambientali della regione.

La legge che la regione Veneto presentò in risposta alla legge statale 97/1994 è la n. 26 del 19 agosto 1996. Questa legge aggiorna la funzione istituzionale delle Regole e rappresenta tuttora un caposaldo in materia di proprietà collettive. Si ritiene che la sua presentazione, con annessa spiegazione (tratta




Figura 1 - Mappa che illustra i comuni del Veneto interessati dalla presenza delle Regole.
Fonte: <http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/regole>.

largamente da Cacciavillani in “Manuale del diritto regoliero”, 2010) sia di grande aiuto per comprendere la peculiarità del territorio veneto, ed il motivo per cui esso rappresenta il caso studio del presente lavoro di tesi.

3.1 Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26, “Riordino delle Regole”

La regione Veneto si è adattata alle disposizioni indicate dalla legge n. 97 del 31 gennaio 1994 attraverso la legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, “Riordino delle Regole”. Il testo di legge, modificato e integrato dalle leggi 25 luglio 2008, n. 9 e 6 aprile 2012, n. 13, è suddiviso in cinque capi:

CAPO 1 – Riconoscimento

Il primo comma dell’articolo 1 cita: “*La Regione Veneto riconosce le Regole,*

anche unite in comunanze, e comunque denominate, come organizzazioni montane nonché quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio economico del territorio montano e, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ne riordina la disciplina e ne favorisce la ricostituzione al fine di favorire scelte d'investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale".

Appare quindi immediata la finalità della legge: riconoscere e ricostituire le antiche aggregazioni sociali delle Regole. Nello stesso comma viene sottolineata l'azione pubblica di tali organizzazioni, le quali infatti devono essere finalizzate alla valorizzazione dei fattori ambientali ed economici montani. La tutela dell'ambiente deve essere correlata allo sviluppo socio-economico locale anche, e soprattutto, attraverso investimenti rurali e agro-silvo-pastorali in grado di garantire la migliore evoluzione del sistema montano conservando (e, laddove persa, ripristinando) la stretta integrazione tra abitanti della montagna e territorio.

Il secondo articolo definisce il regime giuridico delle regole che per molti anni è stato oggetto di intensi dibattiti. La personalità giuridica riconosciuta dalla legge è quella di diritto privato (già stabilita dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1994). La qualificazione soggettiva delle proprietà collettive in passato era risultata problematica: vennero riconosciute come soggetti pubblici con il D.Lgs. n. 1104 del 3 maggio 1948, ma con la legge n. 1102 del 3 dicembre 1971, vennero fatte rientrare nelle "comunioni familiari" (era così riconosciuta la loro autonomia gestionale e statutaria). L'attribuzione del regime privato ha per oggetto tutte le Regole: sia quelle già ricostituite in epoca antecedente la legge regionale 26/1996, sia quelle istituite in epoca successiva.

Il medesimo articolo, insieme a quello successivo (il terzo), indica l'iter procedimentale che deve essere seguito per le regole che intendono ricostituirsi, le quali *"[...] devono produrre [...] istanza al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla deliberazione dell'assemblea, alla quale debbono essere allegati:*

a) il laudo o statuto della Regola deliberato dall'assemblea;

b) l'elenco dei beni agro silvo-pastorali costituenti il patrimonio antico della Regola, come definito dall'articolo 5;

c) l'elenco dei fuochi famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni agro-silvo-pastorale stabilmente stanziati sul territorio della Regola".

Sarà poi compito della Giunta stessa verificare l'esistenza dei "fuochi famiglia" (nuclei famigliari) e del loro patrimonio collettivo.

Il procedimento per la ricostituzione delle regole prevede la formazione di un comitato promotore con il compito di accertare l'esistenza del patrimonio antico della Regola, creare l'elenco dei fuochi famiglia e elaborare il nuovo Laudo o Statuto.

La legge stabilisce che tali documenti debbano essere resi disponibili al pubblico nelle relative segreterie dei comuni competenti per territorio. Dopo trenta giorni dalla data di affissione comunale verrà convocata l'assemblea dei fuochi famiglia, dove, alla presenza di un notaio, verranno approvati gli atti depositati e saranno eletti gli organi di gestione.

Il quarto e ultimo articolo del primo capo della legge riguarda il caratterizzante aspetto di autonomia gestionale delle Regole. L'attività regoliera infatti è soggetta a norme autodefinitive dai regolieri stessi. Tali norme fanno riferimento al "diritto antico" (Laudi e consuetudini) e al "diritto moderno" (Statuti).

La legge però impone delle limiti all'autonomia delle regole: esse devono infatti *"rispettare i principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico"*.

Nel secondo comma dell'articolo, vengono indicati i principi fondamentali che devono essere oggetto di tutti gli Statuti. Tali principi riguardano: le modifiche di destinazione d'uso dei beni nel rispetto del vincolo agro-silvo-pastorale; la partecipazione alla gestione degli stessi da parte delle famiglie regoliere; la pubblicità del patrimonio; il coordinamento con le amministrazioni locali (Cacciavillani, 2010).

CAPO 2 – Il Patrimonio antico

L'articolo 5 individua i tipi di beni che possono costituire le Regole:

- i beni agro-silvo-pastorali iscritti nel libro fondiario o nel registro immobiliare in data 31/12/1952, cioè quelli che costituiscono organizzazioni già riconosciute a livello locale dalla legge 25 luglio 1952 n. 991 ("legge Fanfani");

- i beni *“attualmente amministrati dai comuni in base al decreto vicereale n. 225 del 25 novembre 1806, se riconosciuti”*;
- i beni agro-silvo-pastorali riconosciuti di spettanza del patrimonio antico delle Regole l'Ampezzo o della comunanza, con decreto n. 31/60 del 23 marzo 1960.

Il sesto articolo stabilisce che *“il patrimonio antico delle Regole è inalienabile; indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse”*. La legge, attraverso questi obblighi, vuole assicurare la possibilità di utilizzare in modo continuativo le risorse, garantendone l'utilizzo sia alle generazioni presenti che a quelle future (Ciparisse, 2002).

Ciò che differenzia i beni regolieri dal demanio degli enti pubblici è l'elemento che vincola i primi alle attività agro-silvo-pastorali (Cacciavillani, 2010). In questo modo si vuole ancora una volta incentivare lo sviluppo del territorio e quello socio-economico. Il termine *“attività connesse”* è definito dall'art. 2135 del Codice Civile, poi modificato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228. Sono *“connesse”* le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione delle risorse del fondo che hanno l'obiettivo di ottenere prodotti agricoli, selvicolturali e d'allevamento. Rientrano nella definizione anche le attività che, utilizzando le attrezzature e le risorse della proprietà collettiva, valorizzano il territorio e il patrimonio forestale e rurale. Attraverso l'art. 2135 dunque i regolieri sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale e di conseguenza godono dei benefici cui questi ultimi sono soggetti (es. esonero dalle procedure fallimentari, regime contabile agevolato, agevolazioni fiscali, finanziamenti, contributi comunitari ecc.).

L'articolo 7 regola le diverse destinazioni d'uso dei beni regolieri. Viene infatti stabilita la possibilità di destinare tali beni ad una forma di godimento diversa da quella agro-silvo-pastorale: alcuni beni di *“modesta entità”* possono essere utilizzati per la costruzione delle abitazioni dei regolieri, per la realizzazione di opere pubbliche o a fini turistici e artigianali.

L'ultimo comma del medesimo articolo si riferisce ai casi in cui la destinazione d'uso è attuata da terzi e prevede per gli individui interessati alcuni obblighi aggiuntivi. Viene infatti stabilito che la differente utilizzazione pattuita deve essere mantenuta almeno per trent'anni e che alla fine di tale periodo deve essere ripristinata la *“primitiva destinazione”*. La Regola tuttavia può chiedere di

ricevere il bene prima della conclusione del trentennio nelle condizioni in cui si trova. In tal caso è previsto un indennizzo per il concessionario.

Le disposizioni espresse da questo articolo sono considerate da alcuni regolieri un “pericolo” all’integrità del proprio antico patrimonio: la possibilità di mutare la destinazione dei beni regolieri si contrappone ai vincoli di inalienabilità, indivisibilità, inuscapibilità e alla perpetua destinazione individuati nell’articolo precedenti.

L’articolo 8 riprende l’argomento dell’articolo precedente ma tratta i “mutamenti temporali di destinazione” dei beni regolieri (Cacciavillani, 2010). Le variazioni di destinazioni d’uso, in questo caso, sono riferite al breve periodo e riguardano attività che non comportano forti mutamenti del territorio. La legge stabilisce alcune condizioni per l’attuazione di tali mutamenti di destinazione: la deliberazione deve essere adottata con la maggioranza prevista dal Laudo o dallo Statuto, la concessione deve avere la durata minima possibile per l’utilizzo stabilito e non deve mai superare i vent’anni, deve essere possibile ripristinare la destinazione “primitiva” e infine le aree da utilizzare devono rispettare le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli.

L’articolo 9 stabilisce che le disposizioni enunciate nei due articoli precedenti non devono essere applicate per i beni collettivi mutati di destinazione prima dell’entrata in vigore della legge regionale stessa.

CAPO 3 – Amministrazione

Il decimo e l’undicesimo articolo della legge stabiliscono che la gestione dei beni collettivi all’interno di una comunità deve essere attuata seguendo le consuetudini e le disposizioni del Laudo o dello Statuto. È in questi antichi scritti che vengono definiti gli organi amministrativi della Regola e in cui sono espresse i criteri ai quali deve attenersi l’azione collettiva.

L’articolo 10, nel primo comma, sancisce la predominanza del Laudo e dello Statuto su qualsiasi altra norma relativa all’amministrazione delle proprietà collettive (Cacciavillani, 2010). In altri termini viene ribadita l’autonomia cui godono i regolieri nella gestione delle proprie risorse.

Lo stesso articolo però individua altre forme di gestione. Nel secondo comma infatti definisce la possibilità di gestire in modo associato, cioè in comunanze, i

patrimoni o parte di essi delle diverse Regole. Nell'ultimo comma invece viene stabilita la possibilità dei regolieri di delegare la gestione dei propri beni agli enti pubblici presenti nel territorio. In questo modo viene a definirsi una duplice amministrazione: come i comuni possono venire a godere delle risorse delle proprietà collettive, anche i beni pubblici possono essere affidati alla gestione delle regole.

L'articolo 11 riprende quanto detto nell'articolo precedente e stabilisce che le norme del diritto regoliero devono essere organizzate in un sistema gerarchico che vede al primo posto la consuetudine, poi le norme statuarie e infine le leggi statali e regionali.

L'articolo successivo, il dodicesimo, chiude il capo terzo. Tratta i casi di inerzia e impossibilità di funzionamento della Regola e stabilisce che i rimedi da adottare in queste situazioni devono essere assunti per iniziativa del Presidente della Giunta. È il Presidente che deve infatti garantire forme di gestione sostitutive in casi di abbandono, disinteressamento, controversie accese e scarso o eccessivo attaccamento alla Regola (Cacciavillani, 2010). Tra le forme di gestione l'articolo stabilisce che quelle da favorire sono le associazioni consortili e che la loro gestione sostitutiva deve protrarsi per tutto il tempo necessario, cioè fino a quando i regolieri non riprendono in carico la gestione delle proprie risorse.

CAPO 4 – Pubblicità degli atti e rapporti con gli Enti Locali

Il capo quarto contiene due soli articoli: il tredicesimo e il quattordicesimo.

Il primo detta disposizioni relative alla pubblicità degli atti. Stabilisce che gli atti che devono obbligatoriamente essere pubblicati sono:

- Laudo o Statuto, i regolamenti e le loro modificazioni;
- l'elezione degli organi;
- i bilanci
- le deliberazioni di modifica, anche temporanea, della destinazione dei beni del patrimonio antico;
- gli elenchi e le deliberazioni che riguardano i fuochi famiglia.

Tuttavia l'articolo stabilisce che le modalità di pubblicazione possono subire modifiche in seguito ad eventuali disposizioni stabilite nei Laudi o negli Statuti.

Gli atti devono essere depositati presso il servizio forestale territoriale competente che deve custodirli e renderli visibili a chiunque ne faccia richiesta. L'articolo quattordicesimo tratta il rapporto con gli enti locali e rappresenta una delle parti più importanti dell'intera legge. Riprendendo quanto già espresso nel decimo articolo, viene ribadita la possibilità per le Regole di diventare organi che gestiscono le risorse regionali, comunali o quelle di proprietà delle Comunità montane. L'azione delle Regole deve attenersi a specifiche funzioni produttive o ambientali, in base al tipo di risorsa e a quanto stabilito dalle istituzioni affidatarie. Viene riconosciuta alle Regole la possibilità di adottare, entro determinati tempi stabiliti dagli amministratori, scelte di carattere amministrativo e non solo esecutivo. Il rapporto con gli Enti locali in questi casi diviene molto stretto poiché il coinvolgimento delle Regole è tale da garantire loro la possibilità di prendere decisioni rilevanti anche al di fuori della gestione delle proprie risorse agro-silvo-pastorali.

CAPO 5 – Disposizioni finali e transitorie

L'ultimo capo della legge si apre con l'articolo 15, il quale riprende le disposizioni del sesto articolo e stabilisce che l'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo ai regolieri garantisce loro la possibilità di fruire dei contributi e degli incentivi regionali.

Il sedicesimo articolo stabilisce che per quanto non previsto dalla legge si deve fare riferimento alle norme contenute nel Codice Civile sulle persone giuridiche. Gli ultimi due articoli dimostrano il forte interesse regionale per la ricostituzione delle antiche istituzioni regoliere, sostenendo e contribuendo anche economicamente alla spesa sostenuta dai comitati promotori e dai Comuni interessati e dando adeguata copertura finanziaria alla legge stessa.

4. Sfide moderne della proprietà collettiva

Secondo la ricerca svolta nel 1946 dal MiPAAF⁹ le proprietà collettive coprivano il 10% del territorio italiano (3 mln ha). Studi più recenti (Istat – 6° Censimento agricoltura 2011¹⁰) ne hanno ridimensionato l'espansione a circa 1,1 mln ha (circa il 40% del territorio nazionale a destinazione agro-silvo-pastorale), gestiti da poco più di 1400 enti o comuni. Le proprietà collettive sono distribuite in tutto il paese ma risultano maggiormente concentrate in Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia e in Umbria (Carestiato, 2008).

I dati sopra citati non sono in realtà del tutto precisi ma permettono di avere una generale visione del fenomeno collettivo nel nostro paese. Branca e Perone-Pacífico in *“Le terre collettive del Lazio. Un'analisi del possibile ruolo delle proprietà collettive nelle politiche per lo sviluppo rurale regionale”* (2003) sostengono che alcune regioni italiane non si stiano impegnando nella ricerca e nella valutazione dell'entità e della distribuzione geografica delle proprietà collettive e nell'analisi delle loro utilizzazioni prevalenti. La mancata consapevolezza che i proprietari collettivi hanno *“del patrimonio che gestiscono e dei regimi giuridici cui sono soggetti”* (Carestiato, 2008) e l'inadeguatezza di alcune analisi statistiche attuate (es.: Istat), che non riguardano specificamente le proprietà collettive ma le inglobano ad altre forme di *governance* (es.: Consorzi, Frazioni), rendono complicato l'inquadramento del fenomeno e quindi l'individuazione delle linee di intervento più consone alla situazione reale.

4.1 Cambiamenti istituzionali

A partire dalla seconda metà del XX secolo in molti paesi europei, compresa l'Italia, le ingenti trasformazioni socio-economiche e istituzionali verificatesi hanno rivoluzionato l'approccio della società verso le aree montane.

A livello nazionale non sono pochi gli interventi politico-istituzionali proposti, e in certi casi attuati, che mirano a semplificare e revisionare i sistemi amministrativi e a contenere la spesa pubblica. Tra quelli attuati è sicuramente importante la

⁹ L'acronimo sta per: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

¹⁰ <http://censimentoagricoltura.istat.it/>.

Finanziaria del 2008, ovvero la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che contiene le *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*. All’articolo 17 viene delegato alle regioni il compito di riordinare la disciplina delle comunità montane in modo tale da abbassare la spesa pubblica necessaria per il loro funzionamento. Le leggi regionali conseguenti hanno comportato la soppressione di molte comunità montane.

Tra gli interventi proposti quelli di maggiore impatto sono di certo i provvedimenti volti all’abolizione delle Province e all’accorpamento dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti (il 72% dei Comuni italiani).

Se da una parte ridurre la spesa pubblica è di fondamentale importanza, dall’altra però sorgono degli interrogativi circa la gestione forestale. L’eliminazione dei piccoli comuni, da sempre fortemente legati alle proprie risorse, può comportare delle problematiche gestionali e organizzative dovute alla lontananza ed alla maggiore ampiezza dei territori che le nuove unioni comunali si troverebbero ad amministrare in seguito alla riforma.

Nonostante il generale quadro di contenimento dei costi, le proprietà collettive, e in generale i beni comuni, sono sempre più al centro dell’attenzione regionale e nazionale. Oltre alle fondamentali leggi 94/1994 e 26/1996, a livello italiano merita di essere ricordata la proposta legislativa della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva. In particolare, il disegno di legge *“Norme in materia di Dominii collettivi”* è una proposta legislativa predisposta dai rappresentanti stessi delle proprietà collettive che propone di apportare alcune modifiche alla legge del 1994 introducendo diverse disposizioni finalizzate alla valorizzazione e alla difesa delle proprietà collettive stesse. Per citare un esempio, tra gli obiettivi della proposta c’è anche quello che mira al riconoscimento dei domini collettivi come soggetti neo-istituzionali (e non solo come ordinamenti giuridici antichi) poiché rappresentano a tutti gli effetti delle imprese locali che si trovano ad amministrare il patrimonio civico e le terre collettive e che devono svolgere azioni di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali nazionali¹¹.

¹¹ Per maggiori informazioni: http://www.friul.net/articui_vicinia.php?id=333

4.2 Dinamica della situazione forestale in Italia

Se è vero che la legge del 1996, e già prima quella del 1994, sono interventi legislativi che rappresentano il rinnovato interesse verso il collettivismo forestale e propongono una nuova concezione del ruolo delle montagne, è anche vero che è aumentato il generale disinteresse economico verso le foreste come produttrici di beni di mercato e di sostentamento per le popolazioni locali. Mentre in passato il legname rappresentava la risorsa che garantiva alle popolazioni la possibilità di riscaldarsi e di costruire le proprie abitazioni, al giorno d'oggi è stata invece sostituita da combustibili fossili, nel primo caso, e da materiali inerti, nel secondo.

La superficie forestale italiana è pari a 10,5 mln ha¹² e interessa per circa il 60% territori montani, il 35% le aree collinari e il restante (5%) le zone di pianura. In base al tipo di proprietà, appartiene a quella privata circa il 65% del territorio boschivo e a quella pubblica il 35%. Quest'ultima si distingue a sua volta in superficie comunale e provinciale (circa il 65%), area demaniale regionale e statale (circa il 25%) e territori di altri enti pubblici (poco più dell'8%). L'estensione media varia molto tra proprietà pubbliche e private: la prime coprono mediamente un'area maggiore ai 1000 ha, le seconde solamente 7-8 ha¹³. Ovviamente con proprietà così piccole e frammentate, date inoltre le condizioni orografiche frequentemente ostili, la gestione forestale è generalmente compromessa, essendo difficile riuscire a coprire i costi avendo a disposizione così poche risorse. Questo fenomeno, assieme alla figura sempre più diffusa del "proprietario lontano" (quello cioè che non risiede nelle vicinanze del proprio bosco e che quindi non gode di un contatto diretto e continuativo con lo stesso) rappresenta un fattore che favorisce il disinteressamento e l'abbandono delle foreste.

L'Italia è il sesto paese europeo con la maggiore estensione forestale. I boschi coprono il 34,7% del territorio e sono in costante espansione: negli ultimi cinquant'anni la superficie forestale è raddoppiata. Nonostante quindi l'Italia

¹² Dato espresso dal secondo Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC), pubblicato nel 2005.

¹³ I dati relativi alla superficie forestale e alla distribuzione nei diversi tipi di proprietà sono stati ricavati dal *Programma Quadro del Settore Forestale (PQSF)* del 2008.

abbia la possibilità di sviluppare politiche forestali finalizzata all'aumento dei livelli produttivi, in realtà le attività di produzione legate ai tagli boschivi stanno subendo un generale decremento quantitativo e qualitativo.

I prelievi sono stati stimati dall'Istat pari a 4-5 mln m³¹⁴ ma in realtà altre ricerche hanno portato a risultati discordanti. Il rapporto della FAO sulle Risorse Forestali Mondiali del 2005 ha, per esempio, stimato che le utilizzazioni forestali in Italia sono pari a circa 10 mln m³/anno, un valore peraltro molto inferiore alla media europea. Tutte le fonti informative evidenziano comunque una prevalenza delle produzioni di legna ad uso energetico (circa per il 60%) sui prelievi totali. Per la produzione di legna da ardere, si assiste inoltre ad un sostanziale aumento dei prelievi, mentre quelli che riguardano la legna ad uso industriale si attestano su livelli molto bassi e non accennano a crescere, anzi in molte regioni stanno diminuendo di anno in anno.

La mancanza di dati precisi, che si riscontra anche nel definire le dimensioni delle foreste italiane¹⁵, è problema critico perché non permette di attuare politiche forestali appropriate e coerenti con la situazione reale. In ogni caso è certo che in Italia i prelievi sono molto inferiori rispetto a ciò che i boschi permettono: si registra infatti un incremento annuo di volume pari a circa 36 milioni di m³ (Pettenella, 2009). D'altro canto le importazioni di legname sono molto elevate: circa l'80% del fabbisogno di legna grezza deriva dall'estero, principalmente dall'Europa nord-orientale, dove viene venduta a prezzi inferiori. Il fatto che una grande quantità di legname provenga da altri paesi di certo non induce il settore verso la ripresa ma anzi determina una sempre minore integrazione tra le attività forestali e l'industria legnosa.

In questo quadro di generale abbandono emergono però le produzioni forestali non legnose (funghi, tartufi, pinoli, lettiera, castagne, sughero, frutti di bosco, caccia ecc.) che stanno diventando, e in molti luoghi già lo sono, la maggiore fonte di reddito e di occupazione legata alla presenza delle foreste. In questi luoghi vengono spesso sviluppate delle vere e proprie strategie di marketing, in certi casi collegate al settore turistico, finalizzate ad aumentare il guadagno che deriva da queste utilizzazioni (Pettenella, 2009).

¹⁴ Valore pubblicato dall'Istat nel 2007.

¹⁵ Le fonti ufficiali sono molteplici (Istat, Infi, Infc, Fao, Eurostat, Unece) e forniscono dati diversi.

Accanto ai prodotti non legnosi si sta riscontrando un sempre maggiore interesse per le funzioni turistico-ricreative, igieniche, paesaggistiche, sportive, culturali e di didattica ambientale poiché rappresentano attività in grado di generare occupazione e garantire elevati redditi. Infine con l'emergere del problema relativo ai cambiamenti climatici le foreste sono viste sempre più come sistemi in grado di regolare il clima, ridurre l'effetto serra, accumulando carbonio e altri gas inquinanti.

4.3 Il mercato e le proprietà collettive

All'interno di questo quadro di generale crisi del sistema legnoso, in cui gli eccessivi costi delle utilizzazioni forestali, i problemi gestionali (prevalentemente per inesperienza) e l'incapacità di creare prodotti competitivi hanno determinato una riduzione della domanda, le proprietà collettive sono state toccate nel profondo: l'antica funzione produttiva legata al taglio del bosco che aveva fatto della proprietà stesse il baluardo della gestione forestale e che garantiva la sussistenza degli abitanti delle montagne, ha inevitabilmente subito un duro colpo.

La perdita, o comunque l'indebolimento, dell'antico ruolo primario è stato a sua volta accentuato dalle dinamiche socio-economiche che si sono susseguite nel corso del tempo. L'autonomia gestionale tipica del collettivismo forestale, che garantiva ai proprietari la possibilità di costruire edifici pubblici (case, strade, scuole, ecc.), con la crescita delle funzioni affidate degli enti comunali si è costantemente affievolita. Nonostante le proprietà collettive abbiano comunque mantenuto una loro autonomia fino ai giorni nostri, in molte situazioni sono relegate alla gestione di aree poco remunerative: boschi e pascoli (Minora, 2011).

Per garantire la sopravvivenza di queste istituzioni, importanti dal punto di vista storico e culturale e ancora in grado di rappresentare valide forme di gestione delle risorse, è bene che l'azione collettiva si adatti alle attività che in questo momento storico offrono migliori possibilità economiche. In linea con le dinamiche di mercato un primo fondamentale passo potrebbe essere seguire i nuovi interessi politico-sociali che vedono l'affermarsi di attività legate al

turismo e alla ricreazione. La produzione di servizi ecosistemici dovrebbe inoltre comprendere lo sviluppo del bosco dal punto di vista paesaggistico e ambientale, favorendo le esternalità positive che esso è in grado di generare e riuscendo inoltre a garantire posti di lavoro e un costante e adeguato guadagno. È la stessa legge regionale n. 26 del 19 agosto 1996, come indicato nei capitoli precedenti, a sostenere che le Regole “*concorrono alla tutela ambientale*” e che quindi devono svolgere un ruolo attivo nell’erogazione di questi servizi. In alcune zone, tra cui il Veneto, molti territori collettivi sono stati resi parchi o riserve naturali al fine di tutelare la loro funzione ambientale, apportando così benefici non solo alla comunità di regolieri che li gestisce direttamente, ma a tutta la popolazione nazionale (Minora, 2011). Tuttavia se da un lato l’assegnazione del vincolo ambientale¹⁶ tutela e salvaguardia il territorio e le risorse collettive, dall’altro mina l’antica caratteristica di autonomia gestionale dei regolieri, ai quali alcune attività sono vietate per legge¹⁷ e che quindi non possono amministrare i propri beni come meglio credono (Carestiato, 2008). L’importanza di conservare le proprietà collettive è dovuta anche alla loro diffusione poiché ricoprono aree ancora abbastanza estese. Dato infine che hanno origine antichissima, la loro salvaguardia risulta fondamentale per poter conservare il patrimonio storico nazionale.

¹⁶ Il vincolo ambientale è indicato nel decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, *Codice dei beni culturali* (anche detto *Codice Urbani*).

¹⁷ Il Codice Urbani stabilisce che i proprietari, possessori o detentori di immobili o aree sottoposti per legge a vincolo ambientale “non possono distruggere né introdurre modificazioni” che alterino tali beni tanto da mutare le caratteristiche per le quali il vincolo stesso è stato imposto.

5. Obiettivi, materiali e metodi

5.1 Obiettivi

A livello nazionale la mancanza di dati ed analisi accurati inerenti i sistemi collettivi impedisce di progettare interventi politici effettivamente “tarati” sulla realtà del fenomeno (Branca e Perone-Pacifico, 2003). Di conseguenza l’indagine sistematica rappresenta un elemento di fondamentale importanza se si vuole adattare la gestione delle proprietà collettive alle dinamiche sociali ed economiche. Nonostante nella regione Veneto la conoscenza e l’interesse verso l’argomento siano in continua crescita, anche qui le proprietà collettive sono completamente sconosciute al grande pubblico e ad una parte sostanziosa degli addetti al settore forestale.

Questo lavoro di tesi ha come area di studio il territorio del bellunese, quello cioè in cui, in Veneto, la realtà collettiva è ancora maggiormente radicata e viva nel tessuto socio-economico locale. L’intento è di analizzare statisticamente i dati al fine di delineare un quadro più preciso ed aggiornato del fenomeno collettivo. Per individuare le caratteristiche comuni e le principali differenze quantitative e qualitative, i dati relativi alle Regole sono stati confrontati con quelli di alcune proprietà comunali presenti nel medesimo territorio. Lo scopo è definire le differenze strutturali e gestionali-produttive dei due sistemi di *governance*. Principalmente si vuole capire se la gestione e l’attitudine verso le funzioni pubbliche siano maggiormente sviluppate nei territori comunali, come l’istinto porta a pensare (sono enti che dovrebbero avere come obiettivo l’espletamento degli interessi pubblici), oppure in quelle collettive.

L’ultimo obiettivo che la tesi si propone è di esaminare criticamente i principali pregi e limiti delle proprietà collettive, discutendo quali aspetti di *governance* interna possano, o debbano, essere rinnovati.

5.2 Materiali e metodi

La scelta del Veneto come area di studio è dovuta sia al fatto che si tratta del territorio in cui risiedo e sono nata, sia alla forte crescita dell’interesse regionale

verso l'argomento ed infine alla possibilità di far uso del questionario NewForex, lo strumento sulla base del quale sono state effettuate le interviste. Si tratta di un questionario elaborato dall'Università di Padova in collaborazione con i responsabili del progetto Newforex¹⁸ (*New Ways to Value and Market Forest Externalities*), che ha il fine di analizzare le motivazioni, gli obiettivi e le pratiche gestionali dei proprietari forestali e studiare la relazione tra le proprietà forestali e la produzione di beni e servizi ambientali nella EU27. Si ripropone inoltre di analizzare le esternalità forestali, individuare le nuove tecniche operative utili per stimare i costi della loro fornitura e infine progettare adeguati metodi basati sul mercato al fine di favorire la loro internalizzazione.

Il questionario è suddiviso in 12 parti così organizzate:

0. Parte generale-introductiva

Pone domande di carattere generale volte all'individuazione del tipo di proprietà e del ruolo svolto dall'intervistato all'interno della stessa. Alcuni quesiti vertono sulle dimensioni della proprietà in termini di aventi diritto e di estensione superficiale e sulla ripartizione delle tipologie forestali presenti nei territori collettivi.

1. La proprietà

Vengono effettuate domande circa l'eventuale frazionamento della proprietà, le principali attività produttive svolte al suo interno e l'accesso al pubblico. In riferimento poi alla parte di proprietà considerata più importante per l'intervistato, i quesiti mirano ad un'analisi più dettagliata della stessa: viene chiesto di stimare il valore monetario medio per ettaro, il valore affettivo e quello economico di tale porzione di proprietà.

2. Gestione, usi del bosco e costi

E' una delle parti del questionario che maggiormente è stata oggetto di analisi. Le domande riguardano esclusivamente la parte boscata della proprietà e hanno lo scopo di analizzare la sua organizzazione gestionale: decisioni, frequenza degli interventi, scopo dei tagli, quantità e tipo di prodotto ricavato ecc. Vengono inoltre richiesti i costi degli interventi attuati e il prezzo a cui vengono venduti i prodotti, oltre che se

¹⁸ <http://newforex.org/>.

è stato consentito a terze persone di svolgere specifiche attività (es. raccolta legna da ardere, raccolta funghi, attività sportive) e se, infine, si sono verificate attività illegali negli ultimi cinque anni.

3. Conoscenza e attitudine verso i servizi ambientali generati dal bosco: ricreazione

La parte terza, così come la quarta, la quinta e la sesta, pone quesiti inerenti i servizi ambientali, cioè quelli che, erogati dagli ecosistemi naturali, sono in grado di contribuire al benessere degli individui. Si tratta di argomenti sempre più oggetto di dibattito a livello internazionale: la necessità di riconoscere e conservare tali beni si scontra, spesso, con la difficoltà di una loro valorizzazione (molti di questi servizi non hanno un prezzo).

Nello specifico, questa parte del questionario riguarda la funzione ricreativa del bosco. Le domande sono volte ad attestare la presenza di edifici o altre infrastrutture per il turismo e a valutare l'attitudine dei gestori ad incrementare tale funzione del bosco nel futuro.

4. Conoscenza e attitudine verso i servizi ambientali generati dal bosco: biodiversità

Qui l'oggetto di interesse è la biodiversità. Questa parte ha una struttura del tutto simile a quella della parte precedente, mentre cioè che cambia è l'argomento trattato. Le domande poste sono finalizzate da una parte alla valutazione dello stato attuale del bosco circa la presenza di habitat e specie animali e vegetali, dall'altra alla predisposizione dei gestori a svolgere attività finalizzate al miglioramento della biodiversità.

5. Conoscenza e attitudine verso i servizi ambientali generati dal bosco: protezione suolo e acqua

Anche questa parte del questionario ha come oggetto un servizio ecosistemico: la protezione di acqua e suolo. La prima ha un ruolo fondamentale sia perché può arrivare alla falda e quindi se inquinata può essere fonte di problemi igienico-sanitari, sia perché, se correttamente gestita, può prevenire fenomeni di erosione.

Le domande hanno lo scopo di definire qual è la situazione idrica ed idrologica dell'area: viene chiesto se sono presenti, nelle vicinanze della proprietà, fontane pubbliche che derivano da sorgenti naturali o bacini

idrici naturali o artificiali e se la disponibilità idrica di tali sorgenti è rimasta invariata nel corso degli ultimi cinque anni. Infine uno dei quesiti valuta se i proprietari fanno uso di fertilizzanti e pesticidi per le proprie attività. Anche qui, come nelle parti precedenti, le domande finali mirano a valutare con quale intensità i gestori sono interessati ad attuare, nel futuro, interventi volti al miglioramento della qualità delle acque e alla prevenzione delle erosioni del suolo nel territorio in cui sorge la loro proprietà.

6. Conoscenza e attitudine verso i servizi ambientali generati dal bosco: carbonio

Si tratta dell'ultima parte del questionario riferita ai servizi ambientali. In questo caso l'interesse è rivolto all'attività di immagazzinamento del carbonio che i boschi collocati all'interno della proprietà sono in grado di svolgere. Si chiede agli intervistati se abbiano interesse ad avviare trasformazioni del bosco verso altri usi (vigneto, oliveto, pascolo ecc.) e se il bosco nell'ultimo quinquennio è stato danneggiato da incendi, trombe d'aria, o insetti e malattie. In tutti questi casi lo stock di carbonio presente nelle foreste viene ridotto e non si contribuisce quindi alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Infine, con i quesiti finali, si vuole capire se i gestori sono interessati a partecipare ad iniziative o a svolgere interventi che contribuiscano allo stoccaggio del carbonio nel loro bosco e alla sua conservazione.

7. Pagamenti per servizi ambientali

Si chiede agli intervistati se le loro proprietà hanno certificazioni forestali, in particolare PEFCTM (*Programme for Endorsement of Forest Certification schemes*) o FSC[®] (*Forest Stewardship Council*). In entrambi i casi le certificazioni attestano che le forme di gestione del bosco soddisfano specifici requisiti di sostenibilità¹⁹.

Viene successivamente chiesto se sono stati realizzati, negli ultimi cinque anni, interventi di manutenzione e cura del patrimonio (es. infrastrutture agro-silvo-pastorali, sentieri, aree pic-nic, cartellonistica, boschi o pascoli ecc.) e, se la loro realizzazione è stata attuata dai

¹⁹ Si veda <https://ic.fsc.org/> e <http://www.pefc.it> per maggiori informazioni.

singoli privati o attraverso la collaborazione con terzi (proprietari confinanti, altri proprietari forestali, politico comunale, uffici tecnici comunali, la Provincia, il CFS ecc.). Infine l'intervista fa riferimento alla spesa necessaria per eseguire questi interventi e pone quesiti circa l'utilizzo di contributi regionali o di proventi ricavati da fonti diverse.

8. La Gestione, usi del prato o pascolo

Questa parte del questionario ha lo scopo di ottenere informazioni di base circa l'estensione e la gestione dei prati e dei pascoli. Le domande riguardano: vie di accesso, giacitura del terreno, decisioni gestionali, frequenza degli interventi, spesa media degli interventi sostenute nell'ultimo anno, utilizzo del fieno prodotto (vendita o autoconsumo), prezzo medio di vendita, quantità di prodotto ecc.

Viene inoltre chiesto se terze persone hanno svolto specifiche attività all'interno del prato-pascolo e se si sono verificate attività illegali negli ultimi cinque anni.

9. Sezioni 9-11: rivolte ai soli intervistati proprietari forestali in Lessinia (non di interesse per questo lavoro di tesi).

La realizzazione della tesi è avvenuta in tre fasi: la prima è consistita in un approfondimento bibliografico dell'argomento trattato. È stata una parte fondamentale dell'intero lavoro poiché mi ha permesso di prendere coscienza degli eventi storici e della situazione attuale del collettivismo forestale italiano e veneto. La seconda e la terza fase sono state, rispettivamente, l'elaborazione dei dati e l'individuazione e discussione degli aspetti di governance maggiormente critici per la vita attuale e futura delle proprietà collettive.

L'analisi dei dati parte prendendo in esame gli elementi strutturali delle proprietà, come l'estensione, il numero di aventi diritto, la distribuzione del territorio in foreste, prati/pascoli e zone improduttive e il suo eventuale frazionamento. Successivamente sono stati elaborati i dati relativi all'organizzazione (es.: interventi di manutenzione e cura che vengono attuati sul patrimonio, intensità di tali interventi), agli indirizzi gestionali dei boschi presenti nelle proprietà e alle principali utilizzazioni e attività che su di essi si compiono. Partendo dall'analisi dell'uso del bosco come fonte di legname da opera e/o da ardere, si procede poi prendendo in esame le altre attività

produttive meno legate alla tradizione ma attualmente molto importati (attività didattiche, agrituristiche, faunistico-venatorie e attività legate alla produzione casearia, all'estrazione di materiale da cava e agli sport sciistici) data anche la forte crisi in cui versa il mercato del legno.

Uno sguardo è stato rivolto poi ai servizi ecosistemici poiché ho ritenuto di fondamentale interesse analizzare quale fosse l'attitudine dei proprietari e dei gestori intervistati nei confronti di queste funzioni del bosco, sempre più richieste a livello internazionale. Particolarmente importante mi è sembrato valutare quanto gli stessi fossero disposti ad impegnarsi nel futuro per la loro conservazione e incentivazione.

Il questionario NewForex è stato posto a 197 tra proprietari e gestori privati, gestori pubblici, regolieri e affittuari che svolgono le loro attività nelle aree montane della regione Veneto. La maggior parte di essi provengono dalla provincia di Belluno, mentre i rimanenti sono distribuiti nelle province di Vicenza, Verona e Treviso.

Data la distribuzione delle proprietà collettive intervistate, tutte collocate nel bellunese, ho deciso di incentrare l'attenzione in tale area geografica. Il campionamento quindi ha previsto l'inclusione di tutte le diciotto Regole a cui è stato posto il questionario NewForex e di ventitre proprietà pubbliche, anch'esse presenti nella medesima provincia (figura 2).

Le proprietà collettive oggetto di studio sono le Regole di: Borca di Cadore, Candide, Campolongo, Chies D'Alpago, Coi, Colle Santa Lucia, Cortina D'Ampezzo, Costalissoio, Costalta, Danta, Mareson, Padola, Presenaio, San Pietro di Cadore, San Vito di Cadore, Villagrande di Auronzo di Cadore e infine il consorzio che riunisce le quattro regole presenti nel comune di San Pietro. I comuni invece sono: Alano di Piave, Arsiè, Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale D'Agordo, Forno di Zoldo, Fregona, La Valle Agordina, Lamon, Limana, Livinallongo Col di Lana, Longarone, Mel, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve D'Alpago, Rocca Pietore, San Tommaso Agordino, Soverzene, Tambre D'Alpago, Valle di Cadore, Zoldo Alto e Zoppè di Cadore.

Le proprietà private sono state prese in considerazione solamente nella fase iniziale dell'analisi, quella relativa alla valutazione delle dimensioni delle proprietà e di altri aspetti di carattere generale (aspetti strutturali). Quando

necessario sono state analizzate le interviste poste a 135 gestori privati distribuiti su tutta la provincia veneta.

Per l'analisi statistica dei dati ho fatto uso di *Microsoft Office Excel 2007* e di *Infostat 2012* che mi hanno permesso di calcolare alcuni indici di posizione (media e mediana) e un indice di dispersione (deviazione standard). La deviazione standard, in particolare, esprime la dispersione dei dati intorno ad un valore centrale (la media) e quindi è un indice di precisione circa i risultati ottenuti.

Infine i dati sono stati organizzati in tabelle e rappresentati da diversi tipi di grafici: istogrammi, diagrammi a barre (bar chart) e grafici a torta.




Figura 2 – Mappa delle proprietà pubbliche e collettive prese in esame nella fase di analisi dei dati.

6. Risultati e discussione

6.1 Aspetti strutturali

Le 18 Regole prese in esame hanno una superficie totale pari a 45.774 ha, mentre le 22 proprietà pubbliche, tutte comunali, ricoprono 53.431 ha. Si tratta in entrambi i casi di valori abbastanza elevati: la dimensione media delle proprietà collettive analizzate risulta infatti di 2.543 ha e quella del territorio comunale è di poco inferiore (circa 2.429 ha) (tabella 2). Molto diversi invece sono i dati riferiti alla superficie delle 135 proprietà private, che, nonostante siano in numero elevato, hanno in totale un'estensione pari a soli 1.563 ha e un'area media che si aggira attorno ai 12 ha (figura 3).

La diversa ampiezza determina presumibilmente significative differenze gestionali: le proprietà più estese (Regole e proprietà pubbliche) sono quelle meno soggette ad abbandono gestionale. Le proprietà private invece, avendo piccole dimensioni, avranno maggiori difficoltà ad attuare una gestione attiva e a chiudere in positivo il bilancio economico annuale.

Entrando un po' più nel dettaglio, la ripartizione delle proprietà collettive in base all'estensione è espressa nella figura 4. La Regola con la superficie

Tabella 2 – Superficie delle proprietà analizzate.

	Numero proprietà	Superficie totale [ha]	Superficie media [ha]	Superficie minore [ha]	Superficie maggiore [ha]	St. Dev.
Proprietà collettive	18	45774,0	2543,9	313,0	16500	3805,23
Proprietà pubbliche	22	53431,0	2429,1	190,0	11000	2570,08
Proprietà privata	135	1563,5	11,8	0,5	140	23,98

minore è quella di Colle Santa Lucia che, con i suoi 313 ha, è in ogni caso molto più estesa dell'area media delle proprietà private. Le proprietà collettive che hanno ampiezza maggiore di 4.000 ha sono tre: San Vito di Cadore, San Pietro di Cadore e Cortina D'Ampezzo, la più grande (16.500 ha). Nonostante si noti una certa correlazione tra l'estensione del territorio e il numero degli aventi diritto nelle Regole di Cortina D'Ampezzo, che con i suoi 1.200 regolieri è

quella con il maggior numero di proprietari, e Colle Santa Lucia, la proprietà superficialmente più piccola e quella con il minor numero di aventi diritto (solo 45), negli altri casi non si riscontra una proporzionalità tra questi due fattori (figura 5). In media i regolieri sono all'incirca 300 per ogni proprietà collettiva.

Il territorio delle Regole è composto per la maggior parte da foreste, circa il 63%, mentre la restante superficie, molto meno vasta, è ricoperta da prati, pascoli e da zone improduttive (ghiaioni, terreni incolti e rocciosi) (figura 6). L'area boschiva si estende per circa 29 mila ettari, un valore maggiore rispetto alle foreste presenti nei territori dei comuni e dei proprietari privati (tabella 3).

Certamente l'ampiezza della superficie forestale nei territori collettivi è legata all'antica funzione delle Regole: le istituzioni per eccellenza nella gestione dei territori montani che consideravano il bosco come la principale fonte di sostentamento e sussistenza.

L'espansione boschiva tuttavia è risultata maggiore nel territorio comunale, dove la superficie forestale è in crescita nel 92% delle proprietà; nelle aree collettive i boschi si stanno ampliando nel 72% dei casi.




Figura 3 – Superficie media [ha] delle proprietà analizzate.




Figura 4 - Ripartizione delle proprietà collettive intervistate in base alla superficie [ha].




Figura 5 – Correlazione tra la superficie delle proprietà collettive e il numero di aventi diritto.




Figura 6 – Distribuzione di boschi, prati/pascoli e zone improduttive nelle proprietà pubbliche e collettive.

Un altro fattore rilevante è sicuramente quello relativo alla frammentazione delle singole proprietà. Il 98% (17) delle Regole sono frazionate, solo il 2% (1) invece non lo è. Valori simili sono risultati dall'analisi delle proprietà pubbliche, dove la percentuale delle frazionate è pari a 96%. Quelle private sono invece un po' più continue, anche se, anche qui, le proprietà frammentate (85%) sono di gran lunga superiori a quelle che non lo sono (15%).

Tabella 3 – La tabella indica gli ettari e il valore percentuale della superficie forestale presente nei diversi tipi di proprietà.

	Numero proprietà	Superficie forestale [ha]	Superficie forestale [%]
Proprietà collettive	18	29008	63,3
Proprietà pubbliche	22	24686	46,2
Proprietà privata	135	776	43,1

Fonte nostre elaborazioni su dati NewForex

Tuttavia è bene ragionare tenendo conto delle dimensioni medie delle proprietà: quelle collettive, generalmente molto estese, risentono meno degli effetti negativi del frazionamento perché mantengono in ogni caso ampiezze abbastanza consistenti. I territori dei privati invece, già piccoli se si considera il valore medio della loro estensione, se vengono frammentati avranno dimensioni estremamente limitate che impediscono di attuare una gestione in grado di garantire dei profitti adeguati. Il tipo di frammentazione nei diversi tipi di proprietà è espresso nelle figure 7, 8 e 9.




Figura 7 – Frammentazione delle proprietà collettive.




Figura 8 – Frammentazione delle proprietà pubbliche.




Figura 9 - Frammentazione delle proprietà private.

Per quanto riguarda l'età delle Regole prese in esame, due di esse (Regola Grande di Coi e quella di Mareson) sono state ricostituite da soli cinque anni, altre due (Regola di Vodo di Cadore e Regola di Funes) hanno meno di settant'anni e tutte le rimanenti (76,5%) esistono invece da più di seicento anni (la più antica, risalente a più di 900 anni fa, è quella di Cortina D'Ampezzo).

6.2 Aspetti gestionali-produttivi

Successivamente l'analisi ha preso in esame le attività di manutenzione e cura svolte nelle proprietà. Gli interventi riguardano la costruzione e il mantenimento di infrastrutture agro-silvo-pastorali, sentieri, appostamenti per la caccia, aree picnic o cartellonistica e gli interventi di cura dei pascoli e dei boschi. Da quanto riportato nella tabella 4 si può osservare che negli ultimi cinque anni tali interventi sono stati moderatamente intensi sia tra le Regole che tra le proprietà comunali. D'altronde, per le proprietà collettive, questo risultato coerente con quanto stabilito dagli Statuti, i quali prevedono che parte dei proventi debbano essere destinati alle attività di miglioramento e conservazione del patrimonio (Tomasella e Martello, 2010 citati da Gatto, 2012). Gli interventi sulle infrastrutture agro-silvo-pastorali, sui sentieri e sui boschi sono stati ovunque abbastanza frequenti. Un po' meno intense invece sono le altre attività di manutenzione e cura, che comunque si attestano su valori mai inferiori al 40%. L'installazione di appostamenti per la caccia è stata l'unica attività tra quelle analizzate che è risultata poco frequente.

Entrando un po' più nel dettaglio circa gli obiettivi della tesi, ho analizzato i tipi di attività produttive svolte nelle proprietà. Sempre distinguendo tra le collettive

Tabella 4 – Frazione di proprietà collettive e pubbliche nelle quali si attuano interventi di miglioramento e manutenzione del patrimonio. Dati espressi in percentuale [%].

	Infrastrutture agro-silvo-pastorali	Sentieri	Aree picnic o cartellonistica	Pascoli	Bosco	Appostamenti di caccia
Proprietà collettive	91,7	66,7	50,0	66,7	83,3	8,3
Proprietà pubbliche	80,0	89,5	42,1	47,4	94,7	11,1

e le comunali, è emerso che l'uso del bosco come fonte di legname è ancora fondamentale nelle prime (dove in tutte e 18 le proprietà viene estratta legna sia per l'autoconsumo che per la vendita), mentre nelle proprietà comunali questo utilizzo risulta un po' meno diffuso (figura 10).

Nonostante la critica situazione in cui versa il mercato del legno, le Regole, attuando una selvicoltura attiva, dimostrano di non aver perso una delle vocazioni originarie, quella cioè del taglio del bosco.

La selvicoltura inoltre risulta maggiormente attiva nei boschi collettivi, dove infatti, negli ultimi 10-15 anni, si è intervenuto con il taglio ogni singolo anno. Nello stesso arco di tempo, nelle proprietà comunali poco più del 60% dei boschi è stato tagliato annualmente, poco meno del 30% ogni 2-3 anni e l'8% solo occasionalmente (tabella 5).

Tabella 5 - Frazioni di proprietà collettive e pubbliche in cui negli ultimi 10-15 anni si è intervenuti con il taglio.

	Ogni anno [%]	Ogni 2-3 anni [%]	Occasionalmente [%]
Proprietà collettive	100	-	-
Proprietà pubbliche	62,5	29,2	8,3

Concentrando l'attenzione sulle utilizzazioni, la raccolta di legname da opera risulta molto più rilevante nella gestione delle Regole, dove più del 94% delle proprietà ne fa uso, contro il 75% delle proprietà pubbliche. Il valore riferito alla legna da ardere è simile anche se anche in questo caso è maggiore nelle proprietà collettive (tabella 6).

Riprendendo gli studi di Gatto *et al.* (2012) si conferma la gestione attiva delle

Tabella 2 – Frazioni di proprietà collettive e pubbliche in cui viene raccolta e utilizzata legna da opera e da ardere.

	Legna opera [%]	Legna ardere [%]
Proprietà collettive	94,4	72,2
Proprietà pubbliche	75,0	66,7

proprietà collettive: nonostante la crisi di mercato del legno negli ultimi anni, l'utilizzo del bosco per la produzione di legname di qualità è aumentato (Gatto *et al.* avevano stimato che a farne uso fosse l'80% delle proprietà).

Se si analizza la destinazione del legname prelevato nell'ultimo anno di taglio risulta che mentre i gestori collettivi hanno utilizzato la quota raccolta in parte per l'autoconsumo e in parte per la vendita, i gestori pubblici si sono maggiormente orientati verso la totale vendita (tabella 7).

Tabella 7 – Destinazione del legname prelevato nell'ultimo anno di taglio nelle proprietà collettive e pubbliche [%].

	Venduto/autoconsumo [%]	Tutto venduto [%]	Tutto per autoconsumo [%]
Proprietà collettive	72,2	22,2	5,6
Proprietà pubbliche	37,5	50,0	12,5

Inoltre mentre per i regolieri la vendita di legname rappresenta l'attività che maggiormente influisce sull'ammontare del reddito familiare, per i proprietari comunali sembra avere molta meno importanza: più dell'23% delle Regole ritiene "molto" importante tale attività per il proprio reddito e quasi il 65% sostiene significativi "tutto" (l'unica fonte di reddito). Circa il 26% dei proprietari pubblici considerano "molto" importante la vendita di legname, mentre per gli altri si tratta di un utilizzo marginale (tabella 8).

L'attività gestionale delle Regole, inoltre, oltre ad essere attiva è anche generalmente sostenibile: circa il 67% delle proprietà è infatti soggetta a certificazione PEFC. Se invece si analizzano le proprietà pubbliche il valore è

Tabella 8 – Importanza del ricavo di legname secondo i gestori collettivi e pubblici intervistati.

	Tutto	Molto	Non molto	Poco o nulla
Proprietà collettive	64,7	23,5	11,8	-
Proprietà pubbliche	-	26,3	36,8	36,8




Figura 10 – Percentuale di proprietà collettive e pubbliche nelle quali vengono svolte le attività di raccolta legname per autoconsumo e da vendere, agriturismo, attività didattiche e faunistico-venatorie, produzione casearia, estrazione di materiale da cava e attività legate agli impianti sciistici.

solo pari al 25%. La Regione Veneto si sta impegnando per diffondere, tra tutte le Regole presenti nel proprio territorio, la conoscenza della certificazione PEFC e ampliare quindi i casi in cui la gestione del patrimonio è sostenibile²⁰.

In realtà molti regolieri sono ancora scettici a riguardo e preferiscono, principalmente perché non ne conoscono le procedure e i benefici, evitare di impegnarsi nelle procedure di certificazione.

Altre attività produttive diffuse nella gestione collettiva sono la produzione casearia, le attività didattiche e quelle legate agli sport sciistici (più del 20% delle Regole sono dotate di impianti da sci). La gestione comunale ha delle similitudini per quanto riguarda la produzione casearia con quella collettiva (che però in queste ultime è un po' meno diffusa) e le attività didattiche, ma risulta però più orientata verso quelle agrituristiche e faunistico-venatorie.

²⁰ La Regione ha mandato una lettera a ogni Regola in cui invitava i regolieri della stessa a partecipare ad una riunione per parlare dell'importanza e dei vantaggi della certificazione.

6.3 Aspetti relativi ai servizi e alle funzioni pubbliche

In seguito mi sono chiesta se e in quale misura i due tipi di proprietà forniscano servizi “pubblici” e qual è la predisposizione dei proprietari verso gli stessi. Per quanto riguarda l’accessibilità al pubblico, nessuna proprietà collettiva è recintata, mentre lo è il 20% di quelle comunali. In ogni caso però sia i regolieri che i proprietari comunali intervistati dichiarano il libero accesso ai propri territori. In entrambe le realtà inoltre al pubblico è consentita una serie di attività: tutti gli intervistati, siano essi regolieri o proprietari comunali, dichiarano che la raccolta dei funghi, le escursioni e gli sport estivi (es. equitazione e *mountain bike*) sono autorizzati (figura 11). La raccolta funghi è sempre regolamentata e a pagamento mentre le altre attività precedentemente indicate generalmente sono gratuite (a parte nella Regola di Costalissoio).

Una differenza significativa la si ha in riferimento alla possibilità di raccogliere legna da ardere, attività che nelle proprietà collettive è consentita con molta meno frequenza rispetto che in quelle comunali (solo nel 33% dei casi contro il




Figura 11 - Percentuale di proprietà collettive e pubbliche nelle quali viene consentito al pubblico raccogliere legna da ardere, bacche, castagne e PFNL, funghi, fare escursioni e picnic, sport estivi e invernali e svolgere attività di campeggio.




Figura 12 - Percentuale di proprietà collettive in cui le attività autorizzate al pubblico non sono regolate, sono regolate e a pagamento o sono regolate e gratuite.




Figura 13 - Percentuale di proprietà comunali in cui le attività autorizzate al pubblico non sono regolate, sono regolate e a pagamento o sono regolate e gratuite.

75% dei Comuni), dove tuttavia quando autorizzata è a pagamento. Le figure 12 e 13 indicano per ogni attività la percentuale di proprietà pubbliche e collettive in cui non è regolata, è regolata e a pagamento o è regolata e gratuita. Si tratta di attività che, nella maggior parte dei casi, rappresentano delle significative fonti di reddito e che meritano quindi di essere valorizzate al meglio dai regolieri. In realtà, nel caso della raccolta funghi non è proprio così. Si tratta infatti di un servizio regolato e sorvegliato da altri organi (Provincia, Corpo Forestale dello Stato, nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali e altre figure indicate nella legge regionale 19 agosto 1996, n. 23) e che quindi non rappresenta, per le Regole, una fonte di profitti. Per questo i regolieri rivendicano una maggiore autonomia gestionale che garantisca lo sviluppo della funzione turistica anche attraverso le entrate ricavate dal rilascio dei permessi per la raccolta dei funghi.

In riferimento alla presenza di beni immobili utili per lo svolgimento di servizi ricreativi, l'analisi, nei due tipi di proprietà, ha dato risultati abbastanza simili: in entrambi i casi sono sempre presenti strade forestali, sentieri (segnati o non segnati) e manufatti. Altri servizi quali l'affitto delle malghe, le aree picnic e i campeggi, le piste o gli impianti da sci, i siti di arrampicata sono diffusi sia nei territori delle Regole, sia in quelli dei Comuni, ma con percentuali inferiori rispetto ai precedenti. L'unico servizio ricreativo che effettivamente risulta distribuito in modo differente nelle due proprietà è rappresentato da rifugi e bivacchi, censiti nel 92% dei territori comunali e in meno del 40% delle Regole (figura 14). Interessante è stato poi analizzare l'attitudine degli operatori intervistati verso tale servizio. A questo riguardo nonostante circa il 95% sia dei regolieri che dei proprietari comunali abbia dichiarato che nella gestione del proprio territorio viene tenuto conto delle attività ricreative, pare molto diversa l'importanza data a tali servizi: solo nell'11% delle Regole rappresentano un obiettivo primario, mentre per le proprietà pubbliche è del 63% (tabella 9). Dai risultati ottenuti risulta quindi evidente come, nonostante in certi casi le attività ricreative svolgano un ruolo significativo nella gestione delle proprietà, il margine di sviluppo sia ancora ampio. Tale forma di valorizzazione del territorio, infatti, se ulteriormente incentivata, può creare nuove opportunità di reddito e, nel contempo, permette di aumentare il valore del patrimonio.




Figura 14 – Frazione di proprietà in cui sono presenti beni immobili che permettono di svolgere i servizi ricreativi.

Tabella 9 – Percentuali di Regole e proprietà pubbliche che dichiarano di gestire il proprio territorio avendo tra gli obiettivi anche quello di favorire i servizi ricreativi.

I servizi ricreativi sono un obiettivo per la sua gestione?				
	Sì [%]	Primario [%]	Secondario [%]	Non so [%]
Proprietà collettiva	94,4	11,1	83,3	5,6
Proprietà pubblica	95,8	62,5	33,3	4,2

In realtà molto spesso il turismo non è percepito in modo del tutto positivo dai regolieri: se da una parte viene riconosciuta la sua importanza per l'economia montana, dall'altra è considerato un fattore che spesso, quando supera determinati livelli, mina la stabilità e l'integrità del patrimonio attraverso la raccolta e la fruizione irrispettosa dei prodotti della natura (funghi, bosco, pascoli) e il danneggiamento diretto degli habitat adatti per flora e fauna.




Figura 15 – Frazione di proprietà che dichiara obiettivo primario della propria gestione i servizi ambientali di: biodiversità, protezione del suolo e dell'acqua e stoccaggio del carbonio.

Per quanto concerne gli altri principali servizi ecosistemici, la tutela della biodiversità è risultata un obiettivo della gestione di tutte le Regole e del 96% delle proprietà pubbliche analizzate. L'obiettivo però è principale per meno proprietà collettive (72%) rispetto a quelle comunali (91%) (figura 15). In entrambi i casi poco più del 90% dei proprietari non ha mai ricevuto finanziamenti per interventi di conservazione o miglioramento della biodiversità.

Tabella 10 – Frazione di proprietà pubbliche e collettive che rientrano in un'area protetta. Viene inoltre specificato quale tipo di area protetta è presente.

	Proprietà collettiva	Proprietà pubblica
Area protetta	16,7	87,5
tipo:		
Sito Natura 2000 (SIC, ZPS)	66,7	87,5
Parco regionale	5,6	0,0
Parco nazionale	0,0	16,7

Un altro aspetto analizzato è quello relativo al ruolo svolto dalle proprietà in materia di protezione delle specie vegetali e animali e dei loro habitat (tabella 10). Le aree protette concorrono alla salvaguardia della biodiversità e quindi possono essere in grado di giocare un ruolo importante per le politiche di protezione della natura. Meno del 17% delle Regole ricade in un'area protetta, mentre il valore è risultato nettamente superiore per quanto riguarda le proprietà comunali: 87,5%. Nella maggior parte dei casi, in entrambe le realtà, l'area in questione è un Sito Natura 2000.

Si distinguono in effetti la Regola di Cortina D'Ampezzo, che è parco regionale, e quattro proprietà comunali che ricadono in parchi nazionali. La stessa procedura di analisi attuata per la biodiversità è stata poi impiegata per i servizi protettivi e per lo di stoccaggio del carbonio. Nel primo caso ci si riferisce a tutti quei fattori che concorrono a mantenere la qualità delle acque, a favorire la loro regimazione e a prevenire l'erosione dei suoli. I risultati hanno messo in evidenza la differente attitudine dei proprietari: nonostante sia per tutti un obiettivo, meno del 60% delle Regole lo reputa un obiettivo primario, mentre il

valore per le proprietà comunali si aggira attorno al 90%. Per questo servizio sia le proprietà collettive (il 25% di esse) che le comunali (il 65%) hanno ricevuto incentivi. Nella maggior parte dei casi si tratta di fonti dal Piano di Sviluppo Rurale; qualche proprietà pubblica li ha ricevuti anche dalla Regione.

Per quanto riguarda lo stoccaggio del carbonio, il 75% sia delle Regole che delle proprietà comunali lo considera un obiettivo della propria gestione. L'obiettivo è primario per circa il 10% delle proprietà collettive e per poco più del 30% delle comunali. Nessuno infine dichiara di ricevere finanziamenti per tale servizio. La funzione di immagazzinamento del carbonio che i boschi collettivi e comunali sono in grado attuare (e che contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici) è favorita dall'attuale espansione di tali boschi. Tuttavia è ostacolata dalle frequenti trasformazioni della superficie forestale in altre colture più produttive e dagli schianti dovuti ai diversi tipi di patologie.

In conclusione, le proprietà pubbliche, in linea con le disposizioni della legge regionale n. 26 del 19 agosto 1996, risultano attuare una gestione che tiene conto dei servizi ecosistemici maggiormente rispetto alle proprietà collettive.

La differenza con le Regole per quanto riguarda la protezione del suolo e dell'acqua è evidente ma anche negli altri ambiti analizzati l'importanza data dalle proprietà comunali ai servizi pubblici è risultata maggiore.

7. Conclusioni

Nonostante abbiano perso la loro funzione primaria (quella cioè di garantire la sopravvivenza delle popolazioni montane), le proprietà collettive, adattandosi ai frequenti e significativi cambiamenti sociali, politici ed economici che si sono susseguiti nel corso del tempo, sono riuscite a conservarsi fino ai giorni nostri. Ancora oggi hanno la possibilità di svolgere un ruolo rilevante nella gestione delle risorse: ripensandole, in linea con i moderni interessi sociali, nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale ed economica possono, infatti, apportare benefici non solo alle comunità locali ma all'intera collettività.

I punti di forza delle Regole sono però molto spesso messi in secondo piano dai dibattiti relativi agli elementi organizzativi e gestionali tipicamente conservatori che caratterizzano alcune realtà. I problemi legati alla presenza delle donne, la scarsa apertura verso coloro che non sono i diretti discendenti del *pater familias*, le questioni relative ai conflitti con i Comuni (Ianese, 2001) sono solo alcuni degli elementi che necessitano di essere modificati al fine di modernizzare e "aprire" le proprietà collettive alle nuove dinamiche socio-economiche.

Necessaria è innanzitutto la revisione degli Statuti, i quali, attraverso i limiti partecipativi dovuti al principio di discendenza o di residenza generazionale, non consentono la partecipazione attiva di quella parte della società civile maggiormente interessata alla gestione delle risorse ambientali. Di fondamentale importanza sarebbe quindi coinvolgere tutti i residenti e non solo quelli legati con il vincolo agnazio.

Le donne, ancora in molti casi impossibilitate ad intervenire nelle fasi decisionali, dovrebbero avere gli stessi diritti degli uomini e poter svolgere ruoli importanti all'interno della proprietà. La parità dei sessi rappresenterebbe un notevole passo avanti verso la modernizzazione ed avrebbe un ritorno anche in termini di immagine, attualmente percepita come arcaica e sessista. Si ridurrebbero così le controversie che spesso screditano questo sistema di gestione.

Per garantire la conservazione delle proprietà collettive è necessario inoltre incentivare l'interesse dei giovani, spesso esclusi o non a conoscenza

dell'importanza storica e attuale dei patrimoni regolieri. Le nuove generazioni sono in grado di svolgere un ruolo fondamentale: da una parte garantire la continuità d'azione e quindi la sopravvivenza di questi antichi patrimoni, dall'altra aprire gli stessi agli stimoli e alle innovazioni che provengono dalla società.

Oltre a rinnovare l'organizzazione interna si dovrebbero poi apportare modifiche "esterne", cioè nei rapporti con gli enti locali e statali tra cui i Comuni, la Regione Veneto e il Corpo Forestale dello Stato (Favero *et al.*, 2013). Se infatti è bene che venga lasciata una certa autonomia alle Regole è anche importante che le scelte gestionali vengano prese in osservanza al quadro legislativo in essere e siano coadiuvate da una maggiore cooperazione con le altre figure territoriali. Tra queste ultime rientrano anche le proprietà collettive adiacenti, con le quali, attraverso la creazione di associazioni o consorzi, si può agire in modo più efficiente riducendo i costi gestionali e facilitando il raggiungimento degli obiettivi condivisi.

Dovrebbero essere inoltre evitate le controversie con gli enti comunali. Le conflittualità sono infatti ancora molto frequenti, dovute principalmente alla forte autonomia richiesta dai regolieri e alla contrapposta amministrazione territoriale comunale, che in molte occasioni non appoggia la gestione delle risorse agro-silvo-pastorali attuata dagli stessi. Questi conflitti in realtà non fanno altro che rallentare e ostacolare le attività di entrambi gli enti, mentre basterebbe una maggiore collaborazione per massimizzare l'efficienza e migliorare l'immagine e la percezione sociale delle Regole.

In un periodo in cui la sensibilità sociale verso l'ambiente sta assumendo una rilevanza significativa, è auspicabile che le proprietà collettive si adattino alla moderna visione delle foreste quali fornitrici di servizi e non solamente di beni. L'analisi ha dimostrato che nonostante i servizi ecosistemici siano un obiettivo per entrambe le gestioni, collettiva e comunale, pare molto diversa l'importanza data a tali servizi: le Regole, nel maggiore dei casi, li considerano obiettivi secondari. L'apertura verso i servizi ambientali e la gestione dei beni comuni possono riscattare questi antichi istituti, in passato spesso bistrattati e considerati un ostacolo allo sviluppo economico, ed è bene quindi che vengano il più possibile incentivati.

Lo Stato dovrebbe quindi garantire da una parte un adeguato sostegno pubblico alle proprietà collettive che dimostrano di impegnarsi per fornire e migliorare i servizi ecosistemici e dall'altra attuare e promuovere l'informazione su queste antiche istituzioni. Lo scarso riconoscimento, da parte del legislatore, delle funzioni pubbliche fornite dai sistemi collettivi rappresenta ad oggi un problema rilevante poiché i limitati incentivi per le esternalità positive erogate e i costi che generalmente i vincoli ambientali comportano, non incentivano di certo le proprietà stesse ad impegnarsi verso questi indirizzi gestionali.

A livello regionale ci sono realtà in cui non sono ancora state attuate normative di regolazione e aggiornamento delle proprietà collettive. Il Veneto è indubbiamente una delle Regioni che hanno dimostrato un elevato interesse all'argomento, tanto che fu la prima ad adattarsi, con la legge 26/1996, alla legge statale 97/1994. Molte altre Regioni invece devono ancora garantire alle antiche proprietà collettive non ancora riconosciute dalla legge la possibilità di ricostituirsi. Se questo fosse fatto e tutte le Regioni italiane esplicitassero il loro interesse per le proprietà collettive, probabilmente si avrebbe, anche a livello nazionale, un maggiore coinvolgimento e una rinnovata partecipazione.

In linea con i risultati dell'indagine effettuata, ulteriori innovazioni dovrebbero essere apportate in riferimento all'organizzazione delle produzioni di mercato. L'uso del bosco come fornitore di legname è risultato molto maggiore tra le Regole (le quali dimostrano di mantenere tuttora la loro funzione originaria), soprattutto nel caso del legname da opera. L'analisi, inoltre, ha individuato nella vendita di legname la principale fonte di reddito per le proprietà collettive.

Il fatto che la gestione collettiva rispetto alla proprietà comunale sia in grado di raggiungere livelli di produttività maggiori di legname da industria (peraltro ancora inferiori a quelli potenziali) va apprezzato anche in termini di impatti sull'economia locale: produrre legname da opera significa, infatti, mantenere vivo il tessuto locale delle imprese di prima lavorazione (segherie) e di seconda lavorazione, creando valore aggiunto e occupazione. È quindi importante evidenziare che il sistema delle Regole abbia effetti relativamente più significativi rispetto a quelli dei comuni.

Sulla scia delle nuove dinamiche di mercato, sarebbe bene rivolgere l'attenzione verso i prodotti forestali non legnosi, potenziali significative fonti di reddito per i proprietari forestali. Tuttavia questa innovazione dovrebbe essere

accompagnata da un generale adeguamento dei sistemi di regolamentazione del mercato al fine di rendere le Regole capaci di vendere i permessi di raccolta.

Secondo i risultati dell'analisi, infine, i regolieri sono meno aperti verso i "foresti" e il soddisfacimento delle loro esigenze, rispetto ai proprietari comunali. La funzione turistico-ricreativa, in diverse occasioni, ha dimostrato di essere una valida fonte di reddito e dovrebbe quindi essere favorita attraverso la costruzione e la manutenzione di strutture che ne migliorino l'efficienza. La diffusa resistenza delle popolazioni locali verso l'afflusso turistico dovrebbe di conseguenza essere superata.

Bibliografia

Borzaga C., 2007, *Le forme di proprietà e di governance dei produttori di beni di interesse collettivo*, Archivio Scialoja-Bolla n. 1, Giuffrè Editore, Milano.

Branca G. e Perone-Pacifico C., 2003, *Le terre collettive nel Lazio. Un'analisi del possibile ruolo delle proprietà collettive nelle politiche per lo sviluppo rurale regionale*, (Public lands in the Lazio Region), Collana Quaderni di Informazione Socioeconomica della Regione Lazio, DEAR, Università della Tuscia, Viterbo.

Bromley D.W., 1991, *Environment and Economy, Property Rights and Public Policy*, Oxford University Press, Oxford.

Cacciavillani I., 2010, *Manuale del diritto regoliero*, Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, Belluno.

Carestiato N., 2008, *Beni comuni e proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale*. Tesi di laurea, Facoltà di Agraria, Università degli Studi, Padova.

Cerulli Irelli V., 1983, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Cedam, Padova.

Ciparisse G., 2002, *Esperienze internazionali di gestione sostenibile delle proprietà collettive*, in Venzi L. (a cura di), *Problematiche patrimoniali e gestionali delle terre collettive laziali*, Fondazione Carivit, Viterbo.

Favero M., Gatto P., Pettenella D., Secco L., 2013, *Role of Common Properties and Municipalities in forest management of Veneto Region (Italy): conflicting or synergic relationship?*, University of Padova - Dept. Land, Environment, Agriculture and Forest/ Presented during the IUFRO "International Symposium Socio-economic Analyses of Sustainable Forest Management", Prague, 15th - 17th May, 2013.

Florian D., 2004, *Obiettivi economici e modalità organizzative delle regole ricostituite a seguito della l.r. n. 26/1996*. Tesi di laurea, Facoltà di Agraria, Università degli Studi, Padova.

Gatto P., Lorenzi S., Pettenella D., Secco L., Toffanin G., Tomasella E., 2012, *Conservazione delle risorse forestali e produzione di servizi ecosistemici: quale ruolo per le proprietà collettive della regione Veneto in un contesto di cambiamento istituzionale?*, Dendronatura, n. 1 del I semestre 2012.

Germanò A., 1999, *Usi civici, terre civiche, terre collettive*, in “Rivista di Diritto Agrario”, II, 243.

Giannini M.S., 1963, *I beni pubblici*, Bulzoni, Roma.

Grossi P., 1990, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive* capitolo XIX di “Quaderni fiorentini”, Giuffrè editore, Milano.

Ianese M., 2001, *Proprietà collettive e Regole del Comelico*. Tesi di laurea, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi, Trieste.

Lettera F., 1986, *Usi civici ed uso produttivo delle terre pubbliche*, in Nuovo dir. agr., 25.

Marangon F., 2006, *Imprese agricole e produzione di beni pubblici. Il caso del paesaggio rurale*, Working Paper Series in Economics, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche, n. 1.

Merlo M., 1997. *Appunti di politica forestale*. Appunti di lezione, Legnaro.

Minora F., 2010, *Le proprietà collettive tra spazio e società: temi e questioni di rilevanza territoriale*, Archivio Scialoja-Bolla n.1, Giuffrè editore, Milano.

Nervi P., 1993, *La destinazione economica dei beni di uso civico*, in Carletti F. (a cura di), *Demani civici e risorse ambientali*, Jovene, Napoli, pp. 173-205.

Olivotto L., *Le regole: istituzioni secolari della proprietà collettiva*, consultabile sul sito www.comelicocultura.it/Pdf/Storia/Le_Regole/Testo_su_regole.PDF.

Ostrom E., 1990, *Governing the Commons: The evolutions of Institutions for Collective Actions*, New York, Cambridge University Press.

Pellecchia E., 2011, *Beni comuni e diritti fondamentali della persona: un'analisi giuridica*, in Diritto e formazione n. 3 (maggio-giugno, 2011).

Pettinella D., 2009, *Le nuove sfide per il settore forestale. Mercato, energia, ambiente e politiche*, Edizioni Tellus, Roma.

Tomasella E. e Martello C., 2010, *Analisi Comparata degli Statuti*. In: Cacciavillani I., Gaz E., Martello C. Tomasella e., Zanderigo Rosolo G. (a cura di) *Manuale di diritto regoliero*. Istituto bellunese di Ricerche Sociali e Culturali – Serie “Diritto regoliero”, Belluno, 41-84.

Tommasella E., 2001, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*. Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, Belluno.

Vitale T., 2010, *Società locali e governo dei beni comuni*. In "Aggiornamenti sociali", 61(2), 91-101.

Riferimenti legislativi

- 1927. Legge 16 giugno 1927, n. 1766. *Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751*. Gazzetta Ufficiale n. 228 del 3 ottobre 1927.

- 1948. Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 1104. *Disposizioni concernenti le Regole della Magnifica Comunità Cadorina*. Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 1948.

- 1952. Legge 25 luglio 1952, n. 991. *Provvedimenti in favore dei territori montani*. Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 1952.

- 1967. Legge 6 ottobre 1967, n. 957. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le "Regole della Magnifica Comunità di Cadore". Gazzetta Ufficiale n. 270 del 28 ottobre 1967.

- 1971. Legge 3 dicembre 1971, n. 1102. *Nuove norme per lo sviluppo della montagna*. Gazzetta Ufficiale n. 324 del 23 dicembre 1971.

- 1994. Legge 31 gennaio 1994, n. 97. *Nuove disposizioni per le zone montane*. Gazzetta Ufficiale n.32 del 9 febbraio 1994, supplemento ordinario n. 24.

- 1996. Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26 (BUR n. 76/1996). *Riordino delle Regole*.

- 1996. Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996). *Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*.

- 2001. Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5

marzo 2001, n. 57. Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001, supplemento ordinario n. 149.

- 2007. Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, supplemento ordinario n. 285.

Siti web

Regione Veneto: le Regole

<http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/regole>

6° Censimento Generale dell'Agricoltura

<http://censimentoagricoltura.istat.it/>

Newforex

http://www.sylvamed.eu/docs/PB_ITALY_Gener_13.pdf

Consulta nazionale delle proprietà collettive

http://www.friul.net/articui_vicinia.php?id=333

Allegati

Allegato 1 – Questionario NewForex.

Di seguito sono riportate le porzioni del questionario NewForex utilizzate per l'analisi sistematica dei dati.

Questionario per i proprietari forestali dell'area montana della Regione Veneto

0. Parte Generale introduttiva

- 0.1. Lei è proprietario di boschi o pascoli?** Sì (1); No (0)
- 0.1.1. (se no) è gestore?** Sì (1); No (0)
- 0.1.2. Che ruolo ricopre?** (una risposta) Proprietario privato e gestore ; proprietario privato che da in gestione la proprietà ; gestore pubblico ; tecnico professionista (senza ruolo decisionale) ; affittuario ; terzista (ditta) ; membro di un consorzio-associazione ; regoliere ; altro .
- 0.2. La proprietà appartiene ad un unico proprietario?** Sì (1); No (0)
- 0.2.1. (se no) a quanti proprietari appartiene?** |__|__|__| persone
- 0.2.2. (se regoliere) quanti sono gli aventi diritto della proprietà comune?** |__|__|__| persone
- 0.3. Qual è la superficie della proprietà?** |__|__|__|__| ha
- 0.4. Com'è ripartita la proprietà?**
- 0.4.1. Prato o pascolo** |__|__|__|__| [ha] [%]
- 0.4.2. Bosco** |__|__|__|__| [ha] [%]
- 0.4.3. Altro** |__|__|__|__| [ha] [%]

1. Parte – La proprietà

- 1.1 La proprietà è suddivisa in più parti?** Sì (1); No (0)
- 1.1.1 (Se sì) E' frazionata (non contigua) in:**
2 Parti (1); 3-5 Parti (2); 6-10 Parti (3); 10-20 Parti (4); In più di 20 Parti (5).
- 1.2 La proprietà ha parti recintate?** Sì (1) |__|__|__| ha; No (0)
- 1.3 La proprietà è accessibile al pubblico?** Sì (1); Sì, Solo alcune parti (2); No (0); Non so (9)
- 1.4 Quali tra le seguenti attività produttive sono svolte nella proprietà?** Produzione di latte/formaggio/animali/agricoltura ; agriturismo ; Produzione di legname da vendere ; Legna per autoconsumo ; Estrazione di materiali da cava ; Estrazione di acque minerali ; Azienda faunistica venatoria ; Impianti sciistici ; Attività didattica .

2. Parte - Gestione, usi del bosco e costi

- a. **Il legno ottenuto dall'ultimo anno di taglio è stato prevalentemente:**
Venduto tutto (1); In parte venduto in parte per autoconsumo (2); Tutto usato per autoconsumo (3).
- b. **Quanto è importante la legna venduta per il suo reddito familiare/comunale?**
Non so ; Poco o nulla ; Non molto ; Molto ; Tutto .
- c. **Nella proprietà quali tra le seguenti attività sono praticate da altre persone (NON DAL PROPRIETARIO) e in che forma?** Raccolta di legna da ardere ; Raccolta di bacche, castagne e PFNL ; Raccolta di funghi ; Escursionismo, picnic ; Sport estivi (es. mountain bike, equitazione) ; Sport invernali es. sci di fondo, passeggiate con le ciaspole (escluso sci di discesa e relative infrastrutture) ; Campeggio ; Altro .

Conoscenza e attitudine verso i servizi ambientali generati dal bosco

3. Ricreazione

- a. Nella proprietà ci sono:**
 Edifici ad uso ricreativo (agriturismo, malghe, colonie) ; Casori/casere ; Rifugi, bivacchi ; Aree per l'uso ricreativo (aree a picnic, aree campeggio) ; Trincee e manufatti prima guerra mondiale ; Strade forestali ; Manufatti (capitelli, muretti a secco, chiesette, fontane) ; Sentieri CAI o GAM ; Sentieri non segnati ; Siti arrampicata ; Piste da sci o impianti ; Parchi avventura ; Trial o motocross ; Soft air .
- b. Pensa che la gestione della proprietà permetta alle persone di praticare attività di svago, come passeggiate, attività sportive ecc.?** Sì (1); No (0); Non so (9)
- c. I servizi ricreativi sono un obiettivo per la sua gestione del bosco?** Sì ; No ; Non so
- i. (se sì) Sono obiettivo... principale ; secondario ; non so .
- d. Ha mai ricevuto soldi per i servizi ricreativi?**
 Sì, da privati ; dal PSR ; dalla Regione ; No ; Non so .
- e. In caso la gestione del bosco non fornisca alcun servizio ricreativo, sarebbe interessato a farlo in futuro?** Sì ma solo nel caso ne guadagni direttamente del denaro ; Sì anche senza beneficio monetario ; Sì in caso ne tragga altri vantaggi ; No non credo sia applicabile ; No in ogni caso ; Non so .

4. Biodiversità

- a. La sua proprietà ricade in un'area protetta o la contiene?** Sì (1); No (0); Non so (9)
- i. (Se sì) **quanta della proprietà ricade dentro l'area protetta?** Circa |__|__|__| [%] o [ha];
- ii. (Se sì) **di che tipo di area si tratta?** Siti Natura 2000 (SIC - ZPS) ; Parco Nazionale ; Parco Regionale ; Riserva Naturale ; Non so .
- b. Pensa che la sua gestione contribuisca al mantenimento della biodiversità?** Sì (1); No (0); Non so (9)
- c. La biodiversità è un obiettivo per la sua gestione del bosco?** Sì (1); No (0); Non so (9)
- i. (se sì) **è obiettivo...** principale ; secondario ; non so .
- d. (se area protetta) Pensa che il valore della sua proprietà sia cambiato da quando è stata creata l'area protetta?** Sì: Il valore è aumentato ; il valore è diminuito ; No, il valore è rimasto lo stesso ; Non so .

5. Protezione suolo e acqua

- a. Nel bosco o nelle sue vicinanze (1 km) ci sono:**
 Sorgenti ; Laghi ; Canali artificiali ; Bacini artificiali (es. dighe) ; Opere di captazione ; Centrali idroelettriche .
- b. Ha notato una diminuzione dell'acqua disponibile dalle sorgenti dell'area ?**
 Sì (1); No (0); Non so (9)
- i. (se sì) **sono mai rimaste senz'acqua negli ultimi 5 anni?** Sì (1); No (0); Non so (9)
- c. Ci sono delle fontane pubbliche nel suo comune derivate da sorgenti naturali?**
 Sì (1); No (0); Non so (9)
- i. (se sì) **è mai rimasta senz'acqua negli ultimi 5 anni?** Sì (1); No (0); Non so (9)
- d. Lei utilizza fertilizzanti nella proprietà?** Sì, chimici (1); Sì organici (2); No (0)
- e. Lei utilizza pesticidi nella proprietà?** Sì, chimici (1); Sì biologici (2); No (0)
- f. Pensa che la sua gestione contribuisca a prevenire l'erosione del suolo (es. frane) o della qualità idrica?** Sì (1); No (0); Non so (9)
- g. La protezione del suolo e acqua è un obiettivo per la sua gestione del bosco?**
 Sì (1); No (0); Non so (9)
- i. (se sì) **è obiettivo...** principale ; secondario ; non so .
- h. Ha mai ricevuto soldi per i servizi ricreativi?**
 Sì, da privati ; dal PSR ; dalla Regione ; No ; Non so .
- i. Sarebbe disposto a favorire la protezione del suolo e della qualità idrica favorendo un tipo di gestione forestale diverso da quello odierno?** Sì ma solo nel caso ne guadagni direttamente del denaro ; Sì anche senza beneficio monetario ; Sì in caso ne tragga altri vantaggi ; No non credo sia applicabile ; No in ogni caso ; Non so .

6. Carbonio

- a. **Ha intenzione o ha interesse ad avviare una trasformazione di coltura da bosco ad altro uso, come**
 A vigne ; A oliveto ; Tornare a pascolo ; Convertire a ceduo ; Infrastrutture turistiche (es. parcheggi, stabili, ecc.) .
- b. **Negli scorsi cinque anni, ci sono stati danni nel bosco a causa di:**
 Incendi forestali (1); Insetti e malattie (2); Trombe d'aria (3).
- c. **Fa qualcosa per evitare o tenere sotto controllo**
 La possibilità di innesco di incendi forestali (1); La possibilità di proliferazione di insetti e malattie (2); L'effetto delle trombe d'aria sul suo bosco (3).
- d. **I residui dai tagli della legna sono lasciati in bosco**(es. corteccia, rami ecc.)? Sì (1); No (0); Non so (9)
- e. **Pensa che la sua gestione forestale contribuisca allo stoccaggio del carbonio?** Sì (1); No (0); Non so (9)
- f. **Lo stoccaggio del carbonio è un obiettivo per la sua gestione del bosco?** Sì (1); No (0); Non so (9)
6.6.1 (se sì) é obiettivo... principale ; secondario ; non so .
- g. **Ha mai partecipato ad iniziative per la conservazione del carbonio nel suo bosco?** Sì (1); No (0); Non so (9)
- h. **Ha mai ricevuto soldi per lo stoccaggio di carbonio nel bosco?**
 Si: Sì, da privati ; dal PSR ; dalla Regione ; No ; Non so
- i. **Sarebbe disposto a favorire lo stoccaggio di carbonio in bosco, attraverso specifiche pratiche di gestione forestale come la limitazione del taglio?** Sì ma solo nel caso ne guadagni direttamente del denaro ; Sì anche senza beneficio monetario ; Sì in caso ne tragga altri vantaggi ; No non credo sia applicabile ; No in ogni caso ; Non so .

7. Parte - Pagamenti per servizi ambientali

- a. **Sa che cos'è la certificazione forestale?** Sì (1); Non proprio in dettaglio (2); Mai sentita (3)
- i. (Se sì) **che schemi conosce?** FSC (1); PEFC (2); Nessuno in particolare (3)
- ii. **La sua proprietà è certificata?** Sì (1); No (0); Non so (9)
1. **Ha avuto benefici?** Sì (1); No (0); Non so (9)
2. **È stato difficile certificarsi?** Sì (1); No (0); Non so (9)
3. **Quanto è costata?** Circa: |__|__|__|__|, |__| € (o €/ha); Non so (0)
- iii. (Se no) **sarebbe disposto a certificarsi, nei prossimi 5 anni?** Sì ma solo nel caso ne guadagni direttamente del denaro ; Sì anche senza beneficio monetario ; Sì in caso ne tragga altri vantaggi ; No non credo sia applicabile ; No in ogni caso ; Non so .
- b. **Nella proprietà, durante gli ultimi 5 anni, sono stati realizzati i seguenti interventi**

	No	Sì			Con soldi suoi	Con soldi di altri	Con contributi
		In privato	Con altri proprietari	Da un'associazione			
a) Costruzione o mantenimento infrastrutture agro-silvo-pastorali (strade, malghe, muri)	<input type="checkbox"/> (0)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)
b) Costruzione o mantenimento di sentieri	<input type="checkbox"/> (0)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)
c) Aree pic-nic o cartellonistica	<input type="checkbox"/> (0)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)
d) Interventi pascoli (recinti, pulizia)	<input type="checkbox"/> (0)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)
e) Interventi in bosco	<input type="checkbox"/> (0)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)
f) Rimboschimenti	<input type="checkbox"/> (0)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)
g) Installazioni appostamenti	<input type="checkbox"/> (0)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (2)	<input type="checkbox"/> (3)

caccia							
--------	--	--	--	--	--	--	--

9. Relazioni con il Parco e vincoli

9.1 Lei ha proprietà dentro l'area parco?

9.1.1 Se sì, quanti ettari? |__|__|__|__| ha

9.1.2 (Se sì) in che area ricadono? Riserva naturale orientata ; Zone agro-silvo pastorali ; Zone di riserva speciale ; Zone di riserva naturale ad indirizzo didattico ; Non so .

9.2 Negli ultimi 5 anni ha avuto relazioni in termini informali (partecipazione a riunioni, scambi di informazioni) con l'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia? Sì (1); No (0); Non so (9)

9.2.1 (Se sì) approssimativamente quante volte? |__|__|

9.2.2 (Se sì) potrebbe indicare se hanno avuto prevalentemente valenza positiva o negativa?
Positiva (1); Negativa (0);

9.3 Giudica la presenza del Parco un vantaggio per lei? Sì (1); No (0); Non so (9)

9.4 In una scala da 1 a 5, dove 1 significa non soddisfatto, 3 neutro, 5 positivo, quanto si ritiene soddisfatto dell'attuale gestione del Parco? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

9.5 Negli ultimi 5 anni, dal suo punto di vista, la gestione del Parco è:

Peggiorata ; Rimasta uguale ; Migliorata ; Non so .